

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

656° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	11
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	31
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	35
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	43
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	49
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	53
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	64
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	66

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	<i>Pag.</i>	70
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare . . . . .	»	75
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . . .	»	76

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sugli infortuni sul lavoro . . . . .	<i>Pag.</i>	78
--------------------------------------	-------------	----

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i>	81
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .	»	85
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	»	86
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri . . . . .	»	93
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri . . . . .	»	94

CONVOCAZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	95
------------------------	-------------	----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**573<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PASTORE**

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente PASTORE informa la Commissione sui lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si sono appena conclusi.

L'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle sedute previste per la prossima settimana, sarà integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3653 (Disposizioni in materia di esecuzioni delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo), già approvato dalla Camera dei deputati e con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3582, in materia di cittadinanza, e del disegno di legge n. 3229 (Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte).

La Commissione prende atto.

**IN SEDE REFERENTE**

**(553-1658-1712-1749-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri

**(2156) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **PETERLINI ed altri.** – *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali*

**(2804) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile**

**(3288) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 24 novembre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge

**(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali**

**(117) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati**

**(290) PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore**

**(337) BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati**

**(614) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(1148) RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali**

**(1177) FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali**

**(1294) TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali**

**(1475) DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali**

(1489) *VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1693) *PEDRINI. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1853) *Paolo DANIELI. – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3343) *BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali*

(3378) *BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali*

(3396) *SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali*

– e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 novembre, con l'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3633 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana dell'8 novembre.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*), intervenendo sull'ordine dei lavori, riferisce di alcune notizie di stampa secondo le quali la maggioranza si appresterebbe a prendere atto che l'esame in Commissione non potrà essere esaurito in tempi celeri: dunque, la discussione in Assemblea si avvierebbe senza l'incarico a un relatore e in tal modo sarà priva di un elemento importante e ne risulteranno penalizzati proprio quei senatori che, come lui, hanno presentato solo pochi emendamenti, in modo da promuovere un dibattito sulle questioni controverse.

Se la maggioranza confermerà il proponimento di procedere senz'altro alla discussione in Assemblea, a suo avviso sarebbe opportuno affrontare prioritariamente il riequilibrio delle rappresentanze fra uomini e donne nelle candidature, uno degli argomenti politicamente più importanti all'esame della Commissione.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, osserva che la possibilità di completare l'esame della riforma elettorale in Commissione dipende dal comportamento più o meno costruttivo che osserveranno le forze politiche di opposizione. Sarebbe preferibile che la discussione dinanzi all'Assemblea si svolgesse con un relatore di maggioranza nella pienezza del mandato al quale potrebbe affiancarsi un relatore di minoranza, la cui collaborazione potrebbe giovare per approfondire i profili tecnico-procedurali.

La presenza di un relatore in Assemblea, inoltre, faciliterebbe l'elaborazione di eventuali ordini del giorno sui quali le forze politiche potrebbero convenire sempre allo scopo di chiarire in modo inequivocabile le procedure elettorali.

Si procede quindi nell'esame degli emendamenti.

A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori VILLONE (*DS-U*), MANCINO (*Mar-DL-U*) e DE PETRIS (*Verdi-Un*), preannunciano voto favorevole sull'emendamento 1.193.

Il senatore MALAN (*FI*), per conto del Gruppo Forza Italia, preannuncia un voto contrario, osservando che il testo in esame non incide sulla materia delle ineleggibilità. Ritiene comunque opportuno che i funzionari della Polizia siano ineleggibili, considerata l'influenza che potrebbero esercitare sul voto.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) riformula l'emendamento 1.193 in un nuovo testo (1.193 testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto, nel senso di sopprimere la causa di ineleggibilità dei capi di gabinetto dei Ministri.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.193 (testo 2).

L'emendamento 1.193 (testo 2) è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.194.

Annuncia, quindi, il ritiro dell'emendamento 1.195.

L'emendamento 1.194, posto in votazione, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.33, che esprime una radicale opposizione alla riforma elettorale in discussione. In particolare, ritiene che sia incoerente con altre disposizioni in materia elettorale (ad esempio, quelle sulla raccolta delle firme per la presentazione delle liste), la previsione di un termine di 120 giorni per considerare anticipato lo scioglimento della Camera dei deputati.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.33.

L'emendamento 1.33 è messo ai voti ed è respinto.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.109. La prescrizione di un termine per individuare se e quando lo scioglimento può considerarsi anticipato rappresenta, a suo avviso, un ulteriore elemento distorsivo della competizione elettorale.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.109: la previsione di un termine (120 giorni) più

breve di quello stabilito per la cessazione dalla carica delle persone che si trovano in condizioni di ineleggibilità (180 giorni), potrebbe determinare, a suo avviso, incertezze ed equivoci.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritira la sua firma dall'emendamento 1.109, preannunciando un voto contrario in dissenso dal suo Gruppo. Ritiene, infatti, che il testo in esame, su questo punto, sia ragionevole, volto com'è a impedire un abuso, quello di considerare anticipata la legislatura per favorire la partecipazione di alcuni candidati che, altrimenti, sarebbero ineleggibili. Del resto, il periodo di 120 giorni, al quale si aggiunge il tempo fino allo svolgimento delle elezioni, trova corrispondenza nel termine stabilito per le dimissioni dalla carica nei casi di ineleggibilità, che è di 180 giorni. A suo avviso, sarebbe opportuno stabilire un termine anche più lungo, per evitare nel modo più certo che partecipino alle elezioni i funzionari che possono influenzare il voto.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, ricorda che, anche ai fini delle procedure per la raccolta delle sottoscrizioni delle liste elettorali, è stato individuato il termine di 120 giorni per stabilire se la fine della legislatura deve essere considerata anticipata o meno.

L'emendamento 1.109, posto in votazione, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.34, volto a escludere la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli tradizionalmente usati da altre formazioni politiche o coalizioni. L'emendamento elenca a titolo esemplificativo alcuni casi specifici, individuati in pronunce di giudici amministrativi.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, condivide le preoccupazioni per l'abuso ricorrente di simboli identici o simili, soprattutto perché la nuova legge elettorale attribuisce un valore decisivo al contrassegno delle forze politiche. A suo avviso, tuttavia, una individuazione dettagliata delle ipotesi di abuso potrebbe dare adito a decisioni aberranti, ad esempio contro l'utilizzo di un colore tradizionalmente usato da altre formazioni. Sarebbe meglio, pertanto, trasformare la proposta emendativa in un atto di indirizzo, che sarebbe di ausilio nella applicazione concreta della legge.

Ritiene che sarebbe ammissibile, ad esempio, l'indicazione della coalizione con la quale si identificano le liste elettorali, quando i loro simboli abbiano un contenuto simile. Ugualmente ammissibili sarebbero i simboli composti, ma, in tal caso, nella stessa circoscrizione non si potrebbero presentare i singoli contrassegni di lista.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) ritiene che un atto di indirizzo dovrebbe essere concordato prima di procedere alla votazione dell'emendamento 1.34.

Il ministro CALDEROLI ricorda che in sede di discussione del disegno di legge alla Camera dei deputati, si rinunciò ad approvare un emendamento analogo, visto che il suo contenuto è già presente, in larga parte, nella normativa vigente. Sottolinea, inoltre, la necessità di valutare con cautela l'ipotesi di presentazione di simboli composti, che dovrebbe comportare l'esclusione delle liste autonome individuate dai singoli simboli.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) preannuncia un voto di astensione sull'emendamento 1.34. A suo giudizio, un atto di indirizzo non autorizzerebbe eventuali limitazioni del diritto di elettorato passivo.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) nota che l'inammissibilità di una lista sarebbe un fatto grave, plausibile solo quando sia accertata una volontà fraudolenta. In particolare, non si potrebbe impedire l'uso di parole comuni nelle competizioni elettorali, come ad esempio «italiano» o «democratico». Sarebbe opportuno, invece, prevedere una procedura in cui i presentatori siano autorizzati a correggere i simboli prima della presentazione ufficiale.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) preannuncia la disponibilità del suo Gruppo per concordare un atto di indirizzo sull'argomento, come proposto dal relatore.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*), considerata la generale condivisione della proposta, ritira l'emendamento 1.34 riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione in Assemblea.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.197, teso a escludere l'ineleggibilità per coloro che abbiano impiego da governi esteri.

L'emendamento 1.197 è quindi posto in votazione ed è respinto.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.198, volto a prevedere una specifica causa di ineleggibilità per chi abbia il controllo di società o imprese private, in considerazione della rilevante influenza che potrebbero esercitare sul voto e sullo stesso mandato elettivo.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) esprime il consenso del suo Gruppo all'emendamento 1.198, che a suo giudizio sana un'evidente ingiustizia nella disciplina delle ineleggibilità. Come rilevato più volte dalla sua parte politica, si verificano situazioni abnormi di conflitto di interessi che ostacolano il buon funzionamento della democrazia: chi detiene il controllo di importanti società o imprese private dovrebbe essere considerato ineleggibile.



L'emendamento 1.198 è posto in votazione ed è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.35.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.35, confermando la preferenza per un sistema basato sui collegi uninominali, come quello utilizzato per l'elezione del Senato fino al 1993, che consente di dare valore a un rapporto continuativo fra elettori ed eletti.

L'emendamento 1.35 è posto in votazione ed è respinto, come l'emendamento 1.110.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente PASTORE avverte che la seduta notturna, convocata alle ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3633

### Art. 1.

#### 1.193

PASSIGLI, BASSANINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la lettera *d*) è soppressa».

---

#### 1.193 (testo 2)

PASSIGLI, BASSANINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la lettera *e*) è abrogata».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**524<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuliano e Vitali.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3247-B) Deputato CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione,** approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, parte dei quali già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 17 novembre scorso.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti 6.1 e 6.11, si chiede per quale ragione l'iter del disegno di legge in titolo – che nonostante i correttivi ad esso apportati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati continua a presentare vistosi profili di problematicità – si veda riconosciuto dalla maggioranza un carattere indiscutibilmente prioritario, mentre altri disegni di legge suscettibili di incidere – secondo una valutazione ampiamente condivisa – positivamente su contesti sociali di particolare delicatezza, nonché sul versante della sicurezza del cittadino, si vedano riservare un trattamento ben diverso e vengano esaminati in spazi del tutto marginali. Per fare un esempio recente è sufficiente pensare alle modalità con cui le Commissioni riu-

nite giustizia e speciale infanzia stanno portando avanti l'esame dei disegni di legge in tema di contrasto della pedofilia. Non si tratta peraltro di un comportamento episodico della maggioranza in quanto è dall'inizio della legislatura che l'opposizione si è vista costretta a subire un'impostazione dei lavori parlamentari nella quale sono state costantemente privilegiate leggi *ad personam* e, comunque, provvedimenti sui quali si è determinata una conflittualità assai elevata.

Quanto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo nel corso dell'ultima lettura e con specifico riferimento all'articolo 10, non è possibile non chiedersi che senso abbia il dibattito parlamentare quando queste modifiche – che risultavano sorrette da argomentazioni su cui ripetutamente l'opposizione aveva richiamato in precedenza l'attenzione in Senato ma che qui non erano state recepite – lo sono state nel corso dell'*iter* presso la Camera, esclusivamente in ragione di una complessiva vicenda che ha visto coinvolti soggetti esterni al Parlamento e che ha indirizzato l'esito dell'esame parlamentare verso la soluzione contenuta nell'attuale formulazione del citato articolo.

Per quel che concerne invece la modifica apportata all'articolo 6, si tratta anche in questo caso di un tema su cui l'opposizione aveva in precedenza, in Senato, fatto valere le ragioni che militavano a sostegno di una particolare attenzione in ordine a determinati reati colposi, ragioni che disattese presso questo ramo del Parlamento hanno invece trovato un'eco diversa presso la Camera dei deputati. Gli emendamenti 6.1 e 6.11 intervengono quindi su quest'ultima disposizione proponendo in via aggiuntiva che la previsione relativa al raddoppio dei termini di prescrizione venga estesa anche ai delitti contro la pubblica amministrazione e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, una soluzione questa che, se accolta, varrebbe ad escludere in radice, in ordine al disegno di legge in titolo, qualsiasi sospetto circa la sua natura di intervento legislativo volto a favorire alcuni determinati esponenti della classe politica in relazione a vicende giudiziarie che li hanno interessati.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti di cui è firmatario, richiama l'attenzione su come la previsione del raddoppio dei termini di prescrizione relativamente al delitto di omicidio colposo – nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 589 del codice penale – si ponga logicamente in contrasto con la diversa scelta fatta nel testo in discussione con riferimento al tema della recidiva, la cui rilevanza è stata esclusa proprio relativamente ai delitti colposi.

Passando più specificamente al contenuto degli emendamenti da lui presentati, il senatore Zancan sottolinea come gli stessi siano volti a completare il catalogo dei delitti per i quali viene previsto il raddoppio dei termini di prescrizione inserendovi anche i delitti contro la pubblica amministrazione e quelli contro l'amministrazione della giustizia. Al riguardo, l'oratore sottolinea non solo la particolare gravità di questi reati, ma anche la circostanza che gli stessi, per le modalità di commissione che li con-

traddistinguono, assai di frequente possono venire alla luce ad una non trascurabile distanza di tempo, elemento questo dal quale emerge l'opportunità di prevedere termini di prescrizione non troppo brevi, a meno che non si voglia correre il rischio di pregiudicare seriamente l'efficacia della repressione penale negli ambiti in questione.

Il senatore CALVI (*DS-U*) ritira l'emendamento 6.10.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 6.

Il senatore BOBBIO (*AN*) preannuncia il voto contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 ribadendo le proprie perplessità - già espresse in sede di discussione generale - in ordine alle modifiche introdotte in tale disposizione dalla Camera dei deputati.

Il relatore ZICCONI (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti relativi all'articolo 6, facendo proprie le perplessità manifestate dal senatore Bobbio in ordine alle ragioni che hanno indotto la Camera dei deputati a modificare tale disposizione.

Anche il sottosegretario VITALI esprime parere contrario sugli emendamenti.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.1, richiamandosi alle considerazioni da lui già formulate durante la discussione generale con le quali si è evidenziato come il rinvio agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, del codice penale nell'ambito del comma sesto del nuovo articolo 157 dello stesso codice si ponga al di fuori di qualsiasi coerente disegno sistematico ed implichi il rischio di una assai probabile violazione del principio di ragionevolezza alla luce dei rilievi contenuti nelle sentenze della Corte costituzionale n. 249 del 1993, n. 254 del 1994 e n. 78 del 1997.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.11

Il senatore CALVI (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.2 sottolineando come sarebbe veramente incomprensibile se la Commissione non includesse i delitti contro la pubblica amministrazione fra i reati per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.

Anche il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 6.2.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 6.2, di contenuto identico all'emendamento 6.3.

Il senatore AYALA (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.4 sottolineando l'incoerenza e la contraddittorietà della posizione del relatore che ha espresso parere contrario sugli emendamenti presentati, in quanto non ha condiviso le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 6, senza che però che a ciò faccia seguito – come sarebbe logicamente da attendersi – la presentazione di un emendamento del relatore medesimo volto a sopprimere le predette modifiche.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 6.4.

Il senatore CALVI (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.5 sottolineando l'estrema gravità del delitto di concussione e – in caso di reiezione dell'emendamento – l'assoluta incoerenza della scelta di prevedere il raddoppio dei termini di prescrizione per le ipotesi di omicidio colposo considerate escludendolo invece per il delitto in questione.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), nell'annunciare anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 6.5, sottolinea, oltre alla straordinaria gravità del reato di concussione, il fatto che si tratta di un reato che normalmente emerge quando si modifica lo stato di soggezione della persona concussa rispetto al concessore e, quindi, talvolta anche a molta distanza di tempo dai fatti.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.5 facendo proprie le considerazioni testè svolte dal senatore Zancan.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.9 sottolineando, più in generale, il rilievo dei fatti di corruzione e come per questi valga quanto già evidenziato in ordine alla concussione, e cioè che gli stessi, assai di frequente, emergono anche dopo un significativo lasso di tempo dal momento della loro commissione.

Il senatore MARITATI (*DS-U*), nell'annunciare anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 6.9, manifesta tutto il proprio stupore di fronte all'atteggiamento della maggioranza e del Governo che continuano a pronunciarsi contro le proposte dell'opposizione senza fornire alcuna spiegazione.

Segue un breve intervento del sottosegretario VITALI, il quale fa presente che il disegno di legge in titolo è ormai giunto alla sua quarta lettura.

Posti separatamente i voti sono quindi respinti gli emendamenti 6.9., 6.12, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 e 6.17.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.18 richiamando con forza l'attenzione sulle delicate e complesse implicazioni, anche di ordine procedurale, connesse con l'accertamento del reato di falsa testimonianza, aspetti questi che giustificerebbero l'inclusione di tale reato fra quelli per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.18 e 6.19.

Il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.20 manifestando la propria perplessità e il proprio disappunto per l'atteggiamento del Governo che giustifica il proprio silenzio in merito alle proposte avanzate dall'opposizione limitandosi a rilevare che ormai si sia arrivati alla quarta lettura del disegno di legge ed ignorando il fatto che i profili in questo momento all'esame del Senato rappresentano – e non potrebbe essere diversamente – delle innovazioni che per la prima volta vengono sottoposte all'attenzione di questo ramo del Parlamento.

Con separate votazioni, sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 6.20, 6.21 e 6.22.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.23, il senatore FASSONE (*DS-U*) si dichiara sorpreso dalle affermazioni del rappresentante del Governo, essendo ovviamente la prima volta che viene in discussione la possibilità di ampliare l'elenco dei reati per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione. Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento, il senatore Fassone sottolinea come lo stesso si ricolleggi a quell'esigenza di rispetto del principio di ragionevolezza su cui la Corte costituzionale ha richiamato l'attenzione nelle pronunce da lui in precedenza ricordate. Più in particolare, il senatore Fassone evidenzia come dalle pronunce della Corte può ricavarsi il principio per cui finisce per risultare carente di ragionevolezza e si presenta per ciò stesso fortemente lesivo del principio di uguaglianza un complesso normativo che rispetto a due condotte, gradatamente lesive dell'identico bene, assicura un trattamento di maggior favore alla condotta di maggiore gravità ed un trattamento invece meno favorevole a chi ha realizzato la condotta di minore gravità.

Posti ai voti, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.23, 6.24, 6.25 e 6.26.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), annunciando il voto favorevole sull'emendamento 6.27, pone in rilievo come non sia possibile giustificare un trattamento differenziato – ai fini della prescrizione – per il reato di omissione di soccorso, indicato dall'emendamento, rispetto quello di omicidio colposo per incidente stradale.

Dopo che il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) ha dichiarato il voto favorevole, il presidente Antonino CARUSO pone ai voti l'emendamento 6.27, che viene respinto.

Il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) ritira l'emendamento 6.28,

In dichiarazione di voto sull'emendamento 6.29 ha la parola il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*), il quale sottolinea la circostanza che l'emendamento si riferisce al reato di usura, che per sua natura implica indagini complesse, tempi lunghi del processo, peculiarità legate alle difficoltà della denuncia da parte della vittima. A ben vedere si tratta di una fattispecie delittuosa per la quale sembra imporsi la sua inclusione nel catalogo dei reati per i quali è previsto il raddoppio dei tempi di prescrizione. A tal fine non rileva poi, a suo avviso, il fatto che l'articolo 2 del disegno di legge in titolo preveda un'elevazione di pena per il reato di cui trattasi.

Rivolge, in conclusione l'invito alla maggioranza ad esprimersi sul punto e ad argomentare i motivi in base ai quali ritiene di dover accettare il testo così come perviene dalla Camera dei deputati.

Dopo che il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) ha dichiarato di associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Massimo Brutti, ricordando che occorre inoltre tenere presente la nuova configurazione della decorrenza dei termini di prescrizione nelle ipotesi di reato continuato, ha la parola il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) per rilevare la forte incidenza che hanno le diverse condizioni ambientali nella denuncia del reato di usura, considerato che i comportamenti usurari si sviluppano in contesti nei quali la vittima è scoraggiata dallo sporgere denuncia. In particolare nelle aree dove forte è l'influenza delle associazioni mafiose tale reato si configura spesso come obiettivamente avvantaggiato da tali strutture criminali, il che conferma che sarebbe sensato prevedere termini di prescrizione più lunghi.

Rileva quindi che l'insieme delle proposte emendative sono volte a ridurre il danno e siano per così dire difensivi cercando di porre barriere per un più efficace contrasto di taluni reati.

Con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.29 e 6.30.



Per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 6.31, interviene il senatore AYALA (*DS-U*), il quale ribadisce di giudicare incomprensibile l'atteggiamento della maggioranza che, pur manifestando apertamente la sua contrarietà alle modifiche introdotte dalla Camera, non trova il coraggio di chiederne la soppressione. In questo contesto si chiede come i senatori della maggioranza ed il Governo potrebbero trovare le parole per giustificare la previsione di tempi prescrizionali più lunghi per un reato colposo in violazione del codice della strada e, al contempo, l'assurda riduzione degli stessi termini per il reato di bancarotta fraudolenta.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.31 e 6.32.

Dopo che il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) ha ritirato l'emendamento 6.33, è posto ai voti ed approvato l'articolo 6.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta dell'8 novembre scorso.

Il PRESIDENTE relatore dà brevemente conto di una proposta di parere che è pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario GIULIANO, dopo aver sottolineato il lavoro analitico e puntuale svolto dal relatore, assicura che i suggerimenti contenuti nella proposta di parere saranno tenuti nella dovuta considerazione dal Governo in fase di definitiva emanazione del decreto delegato, in particolare, apparendo ragionevoli i rilievi mossi all'articolato in relazione al prevedibile incremento delle esecuzioni individuali che deriverà dalla riforma in conseguenza del restringimento dell'area di assoggettabilità al fallimento.

Il PRESIDENTE relatore raccomanda con forza al Governo di procedere ad una attenta rilettura del testo finale del decreto il quale, nella stesura attuale, risente della non felice formulazione della legge delega. A tal fine suggerisce l'accoglimento delle indicazioni contenute nella proposta illustrata, ma anche di quelle elaborate da associazioni, studiosi ed opera-

tori che hanno prodotto utili approfondimenti della materia, di cui il Governo è già a conoscenza.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), esprimendo l'apprezzamento per il lavoro compiuto dal Presidente anche perché recepisce talune tra le proposte avanzate dall'opposizione in merito, ad esempio, ai requisiti richiesti per la nomina a curatore fallimentare, deve comunque manifestare un dissenso sulla conclusione verso la quale la riforma del diritto fallimentare si avvia. Inaccettabile infatti continua ad apparire la modificazione dei caratteri distintivi delle procedure concorsuali nella direzione di una sostanziale privatizzazione della materia, il che è foriero di rischi rilevantissimi per le aziende in crisi. Forte dissenso deve esprimersi poi sulla marginalizzazione del ruolo del giudice delegato mentre non condivisibili appaiono inoltre le disposizioni che prefigurano un ruolo preminente delle banche all'interno del Comitato dei creditori e quelle che finiscono per attenuare la pubblicità delle vendite fallimentari. Avviandosi alla conclusione, il senatore Legnini, in adesione all'invito già rivolto dal Presidente, sollecita il Governo ad un'attenta riflessione e rilettura delle norme e, nel dichiarare il voto contrario della sua parte politica sul conferimento del mandato al relatore, esprime il rammarico per l'occasione non pienamente colta di dotare la materia fallimentare di una disciplina che velocizzi finalmente le procedure, salvaguardando i valori patrimoniali aziendali.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori e dopo che il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) ha annunciato il voto contrario, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo con le osservazioni espresse nella proposta di parere e tenendo conto di quanto emerso nel dibattito svoltosi nella seduta odierna.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per domani, alle ore 8,30, con il medesimo ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 540

La Commissione, con riferimento allo schema di decreto legislativo in titolo, formula parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*Articolo 1.* Il comma 6, lettera a), n. 1 della delega conferita al Governo per la riforma del fallimento, riserva al medesimo ampio raggio d'azione, per l'attuazione dell'obiettivo di accelerazione delle procedure fallimentari attraverso (anche) l'ampliamento del novero dei soggetti non sottoponibili al procedimento di fallimento. Discende da ciò che la disposizione contenuta nel novellato *articolo 1* non può ragionevolmente prestarsi ad alcuna ragione di critica. Si rappresenta tuttavia la possibile convenienza di una miglior disamina, da parte del Governo, degli effetti delle previste esenzioni con riferimento al prevedibile e conseguente aumento delle procedure esecutive a carattere non concorsuale.

Anche sulla base delle conclusioni che deriveranno da tale analisi sarà dunque considerata l'opportunità di eventualmente ridurre, anche solo inizialmente (e quindi con la previsione di un'espressa norma di prima applicazione), rispettivamente a euro 150.000,00 e a euro 100.000,00, i «tetti» dei capitali conferiti e dei ricavi conseguiti.

*Articolo 4.* Il testo novellato dell'*articolo 6* reca, come unica sostanziale modifica, quella della soppressione della revisione del fallimento «dichiarato d'ufficio».

L'articolo 162 della legge (in materia di inammissibilità della domanda di concordato) non risulta modificato, né a seguito delle nuove previsioni introdotte con il decreto-legge n. 35 del 2005, né con lo schema in esame.

Lo stesso, verso cui peraltro operano rimando ulteriori disposizioni del pari non soggette a modifica (v. art. 179), prevede al secondo comma che sia dichiarato d'ufficio il fallimento.

Sembrerebbe dunque opportuno che sia operato il necessario coordinamento fra tutte le norme che risultano interessate della previsione.

*Articolo 7.* La novella introdotta all'*articolo 9*, tendente a neutralizzare la precostituzione di un giudice particolare, competente alla pronuncia di fallimento, attraverso l'espedito del trasferimento della sede dell'impresa, è senz'altro condivisibile.

Vorrà valutare il Governo se è utile intervenire anche sul primo comma del citato articolo 1, al fine di meglio precisare il concetto di «sede principale».

Un tale intervento (fosse anche solo limitato alla sostituzione della parola «principale» con la parola «legale») risulterebbe senz'altro risolutivo, ai fini dell'eliminazione del contenzioso riguardante la competenza, a tutto vantaggio (ulteriormente) dell'esigenza di accelerazione delle procedure.

Soluzione alternativa potrebbe peraltro essere (anche tendendo conto delle nuove previsioni introdotte con gli articoli 9-bis e 9-quater) quella della competenza alternativa del tribunale dove l'impresa ha *sede legale* e di quello dove la stessa ha *sede «principale»*.

*Articolo 8.* Si suggerisce, al secondo comma dell'*articolo 9-bis*, di sostituire le parole «del fallimento» con le parole «della procedura fallimentare» e le parole «del curatore», con le parole «, se del caso, del nuovo curatore».

Marginale e di pura forma la prima delle due superiori osservazioni, si richiama viceversa l'attenzione sulla seconda.

Se è infatti pacifica la necessità della nomina di un nuovo giudice delegato, nel caso in cui la procedura deve essere trasferita da un tribunale all'altro, non altrettanto e non necessariamente lo stesso appare per la figura del curatore: il mantenimento di quello inizialmente nominato potrebbe infatti avere senz'altro luogo, ed anzi rispondere a criteri di accelerazione delle procedure e di contenimento dei costi.

La norma, nel testo ora suggerito, riserva al tribunale dichiarato competente un utile ambito di valutazione delle migliori opportunità, e assegna allo stesso il conseguente margine di discrezione.

La norma come inizialmente proposta non consente, viceversa, alcuna deroga ai rigidi criteri che le sono intrinseci.

*Articolo 9.* Si propone, in relazione al primo comma dell'*articolo 10*, di ampliare al massimo di due anni il termine entro cui può essere dichiarato fallito l'imprenditore individuale che si è cancellato dal registro delle imprese, sostituendo altresì le parole «non si è manifestata» con le parole «è insorta».

Sembra infatti rispondere a maggior ragione la consegna di un tempo ulteriore (rispetto a quello massimo di un anno, successivo alla cancellazione dell'impresa, entro il quale l'insolvenza si manifesta/insorge), tempo che si propone di determinare in un ulteriore anno (ma varrebbe un qualunque altro, purchè adeguato), entro il quale il creditore non soddisfatto possa azionare la proprie ragioni proponendo il ricorso di cui all'articolo 6.

Si raccomanda, inoltre, di aggiungere – quale secondo comma – il seguente: «Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere dichiarate fallite, decorsi due anni dalla relativa cancellazione.»

Si raccomanda, infine, di sopprimere la previsione contenuta nell'attuale secondo comma.

Come non è infatti ragionevole supporre qualsivoglia vantaggio all'imprenditore insolvente che riesca a dissimulare il proprio stato (v. manifestata/insorta), così pure deve essere in relazione al presupposto della cancellazione dal registro delle imprese.

La stessa, perchè decorra utilmente il termine previsto nel primo comma, deve essere del tutto effettiva, con rinuncia – da parte dell'imprenditore – all'esercizio di qualsiasi affare: il che si produce senz'altro con la cancellazione formale dal registro delle imprese, e non necessariamente – viceversa – nelle ipotesi previste.

*Articolo 13.* Si suggerisce, solo per ragione di forma, che all'ultimo comma dell'*articolo 15* le parole «si applica» siano sostituite dalle parole «l'importo di cui sopra è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al».

*Articolo 14.* Si suggerisce, al comma 2, n. 4) dell'*articolo 16* di sostituire le parole «il termine perentorio di non oltre centoventi» con le parole «un termine di non oltre novanta» e aggiungere alla fine le parole «salvo che non sussistano circostanziate ragioni, strettamente inerenti al tipo, al numero e alla complessiva entità dei crediti da esaminare, che devono risultare da specifica motivazione».

*Articolo 17.* Sembra necessario, in relazione all'*articolo 19*, per ragioni di coordinamento con l'articolo 104-ter, che – alla rubrica e al termine del primo comma – le parole «liquidazione dell'attivo» siano sostituite dalle parole «esecuzione del programma di liquidazione».

*Articolo 19.* Si suggerisce, in relazione all'*articolo 22*, di:

a) sopprimere – al primo comma – le parole da «Il debitore» sino al termine del comma;

b) aggiungere – al terzo comma – le parole «del ricorrente» dopo la parola «reclamo»;

c) aggiungere – alla fine – il seguente comma: «contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento è altresì ammesso il reclamo del debitore per il mancato accoglimento, totale o parziale, delle domande da lui proposte, ivi comprese quelle riguardanti la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Tali ultime domande non possono essere proposte dal debitore se non nel corso del procedimento per la dichiarazione del fallimento».

*Articolo 21.* Si suggerisce, in relazione all'*articolo 24*, di aggiungere, dopo le parole «ne sia», le parole «l'oggetto o».

Si esprime invece contrarietà, con riferimento al secondo comma (suggerendone la soppressione) nel presupposto che non vi sia ragione alcuna per derogare ai riti processuali che ordinariamente disciplinano ciascun tipo di controversia, per il solo fatto che parte del relativo processo sia una Procedura fallimentare.

*Articolo 22.* Si suggerisce, con riferimento all'*articolo 25*, di:

a) sostituire il n.6 con i seguenti:

«6) autorizza per iscritto il curatore a compiere atti e a stare in giudizio come attore o come convenuto;

6-bis) Su proposta del curatore liquida i compensi agli avvocati dal medesimo nominati;

6-ter) dispone, se ne ravvisa le ragioni, la revoca dell'incarico conferito agli avvocati nominati dal curatore e provvede, ove necessario, alla loro sostituzione»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'autorizzazione di cui al n.6 deve sempre essere data per atti determinati e, quando riguarda lo stare in giudizio, deve essere rilasciata per ciascun grado di essi.».

*Articolo 25.* Si giudica di grande importanza, in relazione all'*articolo 28*, riformulazione dello stesso nel senso di prevedere che: «Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b) studi professionali associati, associazioni o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a);

c) coloro che abbiano svolto, di funzioni di amministrazione, di direzione o di gestione in società per azioni quotate presso mercati regolamentati.

Non possono essere chiamati alla funzione di curatore il fallito, il coniuge del fallito, suoi parenti ed affini entro il quarto grado, i suoi creditori e chiunque abbia svolto, nel caso di fallimento di impresa, funzioni di amministrazione e di controllo nella stessa.

I soggetti di cui alla lettera b) possono essere chiamati alla funzione di curatore purchè non siano svolte attività di revisione da parte di nessuno dei relativi associati e purchè, all'atto dell'accettazione dell'incarico, venga indicata la persona fisica, tra gli associati stessi, che è designata quale responsabile della procedura.

I soggetti di cui alla lettera c) possono essere chiamati alla funzione di curatore, solo se ve ne è particolare utilità con riferimento alla natura ed entità dell'impresa fallita, ovvero in relazione al programma di liquidazione da svolgere, e solo se è deliberato o sia previsto che lo sia, l'esercizio provvisorio dell'attività.

Il provvedimento con cui il tribunale stabilisce di chiamare a svolgere le funzioni di curatore uno di tali soggetti deve contenere espressa motivazione delle specifiche ragioni che determinano tale scelta e, in relazione alle stesse, le specifiche caratteristiche e attitudini professionali del soggetto chiamato alla funzione».

*Articolo 29.* Si suggerisce, in relazione all'*articolo 33*, di integrare la portata modificativa della norma intervenendo anche sul termine entro cui il curatore deve presentare la propria relazione, tanto con riferimento alla sua durata, quanto con riferimento alla sua decorrenza. Sembra, a proposito, maggiormente ragionevole e (quantomeno) mediamente più concreta-

mente rispettabile un termine di sessanta giorni (in luogo di trenta) per il deposito della relazione, decorrente dal momento dell'accettazione della nomina da parte del curatore.

*Articolo 30.* Si ritiene di grande rilievo la necessità che il primo e il secondo comma dell'*articolo 34* siano così riformulati: «Le somme che a qualunque titolo pervengono al curatore, o che sono da lui riscosse, devono essere depositate entro il termine tassativo di dieci giorni dalla riscossione, o dal ricevimento delle stesse o del relativo titolo, su conto corrente intestato alla procedura fallimentare e aperto dal curatore presso un ufficio postale o presso una banca si sua scelta. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta la revoca del curatore». Si suggerisce, inoltre, di valutare la convenienza che la previsione dell'acquisto «di titoli emessi dallo Stato» sia resa più flessibile, estendendola ad altri enti o – per esempio – «ad altri agli stessi equiparabili».

*Articolo 31.* Su suggerisce di aggiungere, al termine del secondo comma dell'*articolo 35*, le parole: «salvo che gli stessi non siano già stati approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter.».

*Articolo 32.* Posto come del tutto condivisibile quanto la relazione allo schema del decreto legislativo rimarca, con riferimento, alla centrale rilevanza delle (nuove) previsioni contenute nel (nuovo) testo dell'*articolo 36 in materia di reclamo avverso i provvedimenti del comitato dei creditori*, occorre tuttavia chiedersi se le stesse perseguano con accettabile livello di effettività gli obiettivi cui sono preposte.

Si suggerisce che il Governo valuti, in relazione a ciò, se la limitazione delle ragioni del reclamo (e, quindi, del conseguente intervento del giudice) ai soli casi di violazione di legge risponda in maniera effettivamente utile alla necessità di controllo della sussistenza di eventuali aspetti patologici nella conduzione delle procedure fallimentari e, in caso negativo, se non ritenga conveniente accostare ulteriori motivi di reclamo, quali, ad esempio, quelli della manifesta irragionevolezza o della palese incognita dell'atto compiuto. Ulteriore questione che si raccomanda alla migliore valutazione del Governo è inoltre quella della concreta effettività dei provvedimenti resi dal giudice delegato (o dal tribunale).

Posto che il problema normalmente non è destinato a porsi nei casi in cui oggetto del contendere sia una condotta omissiva del curatore o del comitato dei creditori, altrettanto non è nel caso opposto: nel caso, cioè, in cui l'atto sottoposto a reclamo sia tale da dispiegare effetti immediati (normalmente con il coinvolgimento di soggetti terzi). In tali casi è infatti di tutta evidenza che il provvedimento giudiziario reso a posteriori possa essere il più delle volte destinato a non realizzare alcun concreto effetto, salvo che non si voglia accedere a soluzioni quali quella (in via di pura ipotesi) di una sorta di condizione sospensiva ex lege degli effetti di tutti gli atti compiuti dal curatore sino a che non sia trascorso il termine per la proposizione del reclamo, ovvero sino alla decisione del giudice sul reclamo stesso.

Posto che, se così fosse, occorrerebbero rilevanti interventi di riscrittura della norma, è tuttavia da chiedersi se la stessa (così come è ora proposta, ovvero così come potrebbe risultare modificata) trovi copertura tra i principi indicati nella delega conferita.

Si raccomanda, in ogni caso, di riconsiderare il termine di otto giorni previsto per la proposizione del reclamo al giudice delegato del ricorso al tribunale, modificandolo in quello (ugualmente tale da garantire la rapidità della procedura e tuttavia più ragionevole) di almeno quindici giorni.

E ancora.

Si raccomanda di più tassativamente definire, anche per i rilevanti effetti che ne derivano, in relazione ai termini che vi sono connessi, gli aspetti relativi alla conoscenza degli atti da parte di coloro che siano potenzialmente titolati al reclamo avverso gli stessi.

Si raccomanda, infine, di aggiungere – al termine – le parole «in luogo di questi» (evidentemente omesse) dopo la parola «provvede».

*Articolo 33.* Non appare per il vero condivisibile la previsione contenuta nell'articolo 36-bis, considerando la necessità – anche in relazione alla peculiarità delle controversie cui si riferiscono le norme richiamate e soprattutto con riferimento all'ipotesi del reclamo al giudice delegato – che sia garantito che le questioni siano esaminate e i provvedimenti assunti da parte del magistrato stabilmente deputato al controllo sulla procedura.

*Articolo 35.* Si suggerisce, in relazione all'articolo 38-bis e anche al fine di conferire alla norma maggiore certezza d'interpretazione, di sostituire gli ultimi due commi con il seguente: «se il giudice delegato, ritiene di accogliere la richiesta, provvede ai sensi degli articoli 27 e 40, previamente verificando – se gliene è fatta espressa domanda dal fallito, da uno dei creditori o da chiunque altro ne abbia interesse – che tra la sostituzione del curatore o la modifica del comitato dei creditori non ve ne sia alcuno che si trovi in conflitto d'interessi.» .

Ciò detto, si raccomanda tuttavia al Governo di riconsiderare il reale contenuto di efficienza delle disposizioni, alla luce della generica indicazione di «conflitto di interessi» che è nella stessa contenuto. Sembra infatti ragionevole ritenere che il troppo ampio spettro di discrezionalità assegnato al giudice, per l'individuazione della fattispecie integrante il conflitto, possa paradossalmente generare – in quanto, per tale sua stessa caratteristica, la medesima sia esercitata prudentemente – un effetto assolutamente contrario all'intenzione, di disapplicazione (ovvero di rara applicazione) della norma.

Il Governo vorrà inoltre attentamente valutare (introducendo, se del caso, i dovuti correttivi) se sia congruente che la domanda di sostituzione del curatore (o di componenti del Comitato dei creditori) possa essere svolta dalla maggioranza «dei creditori insinuati al passivo a norma dell'articolo 96» in sede di verifica dei crediti, *vale a dire in un momento inevitabilmente anteriore* a quello in cui è conseguita la richiesta qualità.



*Articolo 38.* Si raccomanda di precisare, in relazione all'*articolo 40* e ad evitare inutili incertezze interpretative, se la facoltà di segnalazione di «altri nominativi» (vedi comma 1) da parte dei creditori ai fini della composizione del relativo comitato debba intendersi limitata solo ai nominativi di altri che siano anch'essi creditori («secondo tradizione»), o se invece possa essere estesa anche ad altri soggetti (revisori dei conti, esperti di gestione ecc...), come nulla vieta che possa essere, alla luce delle nuove e più ampie competenze assegnate al Comitato dei creditori e ove la delega sia estensivamente intesa in relazione al principio n. 2 e soprattutto con riferimento all'ipotesi prevista nel principio n. 8.

*Articolo 39.* La nuova (condivisibile) formulazione dell'*articolo 41* conserva tuttavia, la previsione (già ora contenuta nella legge vigente) al diritto dei componenti del Comitato dei creditori al solo rimborso delle spese.

Si suggerisce al Governo di riconsiderare la questione, anche in questo caso alla luce delle nuove competenze e maggiori responsabilità attribuite al Comitato (con necessità conseguente di presumibile, maggiore impegno e dispendio di tempo per l'esercizio delle attività connesse), configurando la possibilità di attribuzione di un compenso da liquidarsi da parte del giudice e da porsi a carico della massa.

*Articolo 40.* La introdotta nuova formulazione dell'*articolo 52* e, conseguentemente, dell'*articolo 111*, secondo comma, stabilisce le regole secondo cui anche i crediti cosiddetti «in prededuzione», oltre che quelli derivanti da spese sostenuti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa debbano essere soggetti all'accertamento a norma degli articoli 92 e seguenti. Un siffatto intervento normativo, oltre a non risultare in alcun modo compreso nell'ambito delle facoltà consentite dalla delega, resta peraltro ad elevato tasso di opinabilità (sebbene coerente con prassi, anche consolidate, di talune sedi giudiziarie), in relazione agli effetti (anche di deterrenza) che lo stesso può determinare in special modo in tutti i casi in cui abbia luogo la continuazione dell'esercizio dell'impresa. Si confida pertanto in una riconsiderazione della questione da parte del Governo, con predisposizione di un intervento che abbia semmai senso diametralmente opposto rispetto a quello ora indicato.

*Articolo 53.* Si rammenta la necessaria di aggiungere la parola «dispositivi» (dopo la parola «atti»), al primo comma dell'*articolo 67-bis*.

*Articolo 56.* Premessa la necessità di preliminarmente intervenire per la soppressione dell'*articolo 71*, la cui previsione è ora mantenuta nel secondo comma dell'*articolo 70* (come novellato dall'*articolo 2*, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005), si raccomanda – in relazione all'*articolo 72* – di provvedere alla riscrittura dell'ultimo comma adottando la seguente (ovvero ogni altra ritenuta più apprezzabile, ma comunque tale da conservare alla norma ordine, comprensibilità e univocità d'interpretazione): «Qualora il contratto ineseguito o non compiutamente eseguito sia costituito da un contratto preliminare di vendita di un

immobile trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del primo comma, scelga lo scioglimento dello stesso, l'acquirente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte, ed il relativo credito è ammesso al passivo del fallimento con il privilegio di cui all'articolo 277-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessate anteriormente alla data della dichiarazione del fallimento. L'acquirente non ha tuttavia diritto al risarcimento del danno».

*Articolo 58.* Si richiama l'attenzione del Governo sulla maggiore opportunità, in relazione all'*articolo 72-ter*, che la decisione di subentro nel contratto di finanziamento di un affare specifico non sia riservata al curatore, semplicemente sentito il comitato dei creditori, ma sia viceversa senz'altro affidata a quest'ultimo.

*Articolo 65.* Si richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità, in relazione all'*articolo 80*, di inserire una nuova previsione mirante a regolare le ipotesi in cui il curatore non ritenga di recedere dal contratto, con riferimento all'eventuale mancata corresponsione – da parte del medesimo – dei canoni di locazione o del mancato rimborso delle spese accessorie. La soluzione adottabile, salva diversa, migliore scelta, potrebbe all'uopo essere quella del divieto per il locatore, di promuovere il procedimento ex articolo 658 del codice di procedura civile prima che siano decorsi centottanta giorni dalla dichiarazione del fallimento, ovvero novanta, nel caso in cui sia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'azienda.

*Articolo 76.* La sanzione della decadenza del deposito dei documenti (ex articolo 93, comma 9 della legge) e il conseguente respingimento della domanda di ammissione al cui sostegno gli stessi risultano finalizzati (sebbene debba ritenersi certa la riproponibilità della medesima ai sensi dell'articolo 101) determina la discendente esigenza, in relazione all'*articolo 92*, che il termine entro cui deve essere esperita la prescritta comunicazione, da parte del curatore, risulti specificamente determinato in guisa tale da consentire ragionevole preavviso ai creditori, e quindi non sia inferiore a sessanta giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza.

*Articolo 77.* Si suggerisce, in relazione all'*articolo 93* l'anteposizione del comma 9 rispetto al comma 3.

*Articolo 79.* SI suggerisce, in relazione al comma 3 dell'*articolo 95*, la seguente formulazione: «Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per il relativo esame, dandone comunicazione ai creditori, ai titolari di diritti sui beni ed ai falliti, perché costoro possano esaminarlo e formulare osservazioni scritte da depositarsi presso la cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza. La comunicazione inviata al creditore e al titolare di diritti sui beni deve contenere l'indicazione delle proposte di provvedimento da assumersi in relazione alla domanda da ciascuno di essi proposta, con succinta comunicazione delle relative ragioni.».

*Articolo 86.* Del tutto condivisibile l'innovativa disposizione contenuta nel novellato *articolo 102*, si suggerisce di modificare in venti giorni il termine di dieci giorni, previsto per il deposito dell'istanza da parte del curatore, ovvero di disporre che l'istanza debba essere contestuale al progetto di stato passivo.

*Articolo 90.* La nuova disposizione contenuta nell'*articolo 104-ter* è del tutto condivisibile e conforme, anche nell'individuazione del termine di sessanta giorni, a quanto disposto dal punto 10 della delega. Ciò non toglie che il detto termine possa risultare in plurimi casi assolutamente inadeguato perché troppo ristretto.

Per quanto la natura dello stesso sembrerebbe avere carattere semplicemente ordinatorio, si suggerisce (anche ad evitare l'insorgere di non virtuose prassi di sistematica inosservanza dello stesso) che sia prevista la facoltà del curatore di farsi assegnare dal giudice delegato un diverso termine, proponendo all'uopo, motivata istanza prima che quello prescritto sia scaduto.

*Articolo 93.* Si raccomanda, in relazione al primo comma dell'*articolo 107*, di sostituire le parole da «avvalendosi» a «esperti» con le seguenti «avvalendosi degli istituti autorizzati alle vendite all'incanto o, in caso di motivata necessità, di altri soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate.»

*Articolo 99.* Si raccomanda una migliore riconsiderazione delle disposizioni contenute nell'*articolo 111-bis* e, segnatamente, nel secondo comma dello stesso, sulla base del fatto che il credito prededucibile può sorgere anche in momento successivo previsto nel richiamato articolo 101.

*Articolo 106.* Si suggerisce la riformulazione dell'ultimo comma dell'*articolo 117*, al fine di renderne in equivoca la previsione anche in relazione all'operato richiamo all'articolo 111.

Si suggerisce altresì, in relazione a quanto previsto dal quarto comma della medesima disposizione, che sia fatto carico al curatore di dare comunicazione al Ministero dell'economia del deposito effettuato a mente dello stesso.

*Articolo 105.* Si raccomanda la riconsiderazione della scelta operata, in relazione all'*articolo 116*, della rimessione al Collegio della decisione sul rendiconto del curatore, ai sensi dell'articolo 26, sembrando peraltro la stessa asistemica rispetto alle disposizioni in questa stesso contenuta.

Il letterale tenore dell'ultimo comma del richiamato articolo 116 sembrerebbe peraltro prefigurare l'inusuale evenienza che il procedimento di approvazione del conto, affidato alla competenza del giudice delegato, possa concludersi senza alcuna pronuncia da parte di questi per il solo fatto che intervenga una contestazione.

*Articolo 113.* La disposizione contenuta nel terzo comma dell'*articolo 124* – indipendentemente dalla sua condivisibilità, per la quale sembrerebbe doversi propendere in ragione dei contenuti utilmente innovativi

che le sono propri – pare tuttavia versare in inemendabile contrasto con la delega (comma 6, lettera a), n. 12) e se ne raccomanda pertanto la soppressione.

*Articolo 127.* Si raccomanda in relazione all'*articolo 144* di procedere alla riformulazione della disposizione, con il fine di:

a) garantire, anche attraverso accantonamenti, che il creditore (quantomeno quello noto per effetto del disposto dell'*articolo 142*, primo comma n. 1) rimasto estraneo al concorso, possa essere soddisfatto per la parte del credito non soggetto alla esdebitazione;

b) prevedere che, anche al creditore estraneo al concorso, possa essere assicurato uno strumento di impugnazione del provvedimento ex *articolo 143*;

c) prevedere che il beneficio dell'esdebitazione possa essere revocato in tutti i casi in cui non risulti effettivamente verificata una delle condizioni indicate ai numeri 1 e 5 dell'*articolo 142*.

*Articolo 138.* Le previsioni contenute nel novellato *articolo 156* hanno carattere di assoluta novità. Volta che ne sia ritenuto compatibile l'inserimento con i termini della delega, vorrà valutarsi l'utilità di meglio precisare a cosa debba ci si debba riferire in relazione all'espressione «o nel corso della gestione» e se la previsione concorsuale debba estendersi anche al caso del patrimonio separato, ove la relativa liquidazione («secondo le regole della liquidazione della società») dovesse far emergere l'effettiva incapacienza dello stesso rispetto ai crediti.

*Articolo 152.* Premessa la necessità di dare luogo ai numerosi interventi di coordinamento formale che sembrerebbero occorrenti, fra le disposizioni, in materia di concordato preventivo, contenute negli *articoli 160* e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e quelle contenute nell'*articolo 2*, comma 1, lettere *d), e), y), f), g), h), i)* e *l)* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, si raccomanda – altresì – di modificare la previsione di entrata in vigore delle nuove norme contenute nello schema, assicurando immediata efficacia a quelle contenute negli *articoli 48, 49* e *50* della legge fallimentare e a quelle di cui all'*articolo 151* dello schema.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3247-B****Art. 6.****6.1**

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «reati di cui», aggiungere le seguenti: «al titolo II del libro II del codice penale».*

---

**6.11**

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «reati di cui», aggiungere le seguenti: «al titolo III del libro II del codice penale».*

---

**6.3**

ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321,».*

---

**6.13**

ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «368, 371, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 377, 377-bis».*

---

**6.28**

BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «secondo e terzo comma», aggiungere le seguenti: «600, 601, 602».*

---

**6.31**

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, CALVI

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «e dagli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».*

---

**6.33**

BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», del codice penale, al sesto comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «e per tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo».*

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**259<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3401) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004***

(Esame e rinvio)

Il relatore PELLICINI (AN) introduce l'esame del disegno di legge in titolo rendendo noto che esso si propone di autorizzare la ratifica della Convenzione tra Italia e Ghana volta a evitare le doppie imposizioni fiscali, secondo uno schema che ricalca numerosi altri atti simili stipulati dal Governo italiano in questa materia. La Convenzione costituisce, peraltro, un elemento rilevante nell'insieme dei rapporti commerciali e finanziari intrattenuti con il Ghana, contribuendo a definire il quadro giuridico entro il quale potranno agire gli operatori economici italiani, che in tal modo godranno di condizioni di maggiore competitività rispetto alle imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.

Il relatore precisa che l'atto in ratifica si attiene al modello recentemente accolto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Pertanto, la sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti. Tra le imposte considerate per la parte italiana, però, oltre a quella sulle persone fisiche (IRPEF) e all'altra sulle persone giuridiche (IRPEG), è presa in considerazione – in omaggio al principio di recipro-

cità – anche l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dal momento che si riscontra una parziale destinazione alle collettività locali delle imposte ghaneane oggetto della Convenzione. Tale previsione, tuttavia, non avrà alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

Allo schema OCSE generalmente adottato dall'Italia, prosegue il relatore, si rifanno poi le disposizioni che disciplinano il concetto di stabile organizzazione, l'individuazione del criterio dell'imputazione ordinaria come metodo per la eliminazione della doppia imposizione, la non discriminazione rispetto ad altri Stati, la procedura amichevole di risoluzione delle controversie, lo scambio di informazioni fra le Parti, nonché la tassazione dei redditi immobiliari, dei redditi d'impresa, degli utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea o dalla partecipazione a un fondo comune ovvero a un esercizio in comune, dei redditi di capitale, dei compensi per servizi tecnici, degli utili di capitale, dei redditi da lavoro autonomo o subordinato, dei compensi e gettoni di presenza, delle pensioni e altre remunerazioni analoghe, dei compensi pagati in corrispettivo di servizi resi allo Stato o a un suo ente, dei redditi di professori e insegnanti, di artisti e sportivi.

Alcune eccezioni al modello normalmente accolto in questo campo sono invece state introdotte su richiesta di una o dell'altra Parte contraente. Ad esempio, sono state specificate in maniera più marcata, rispetto allo schema OCSE, le limitazioni relative alla deducibilità dai redditi delle stabili organizzazioni delle spese sostenute per gli scopi perseguiti dalle medesime organizzazioni. Inoltre, onde prevenire comportamenti elusivi, è stato previsto uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto, in base al quale gli importi ricevuti a tale titolo o per indennità similari da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell'altra Parte contraente restano in ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato. Quanto alla non discriminazione, si è ritenuto opportuno inserire una clausola che fa salva l'applicazione delle norme nazionali in tema di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali. Altra apposita clausola, del resto, è stata posta anche a chiusura degli articoli concernenti la tassazione dei dividendi, delle *royalties* e dei servizi tecnici, così da salvaguardare l'amministrazione finanziaria da possibili fenomeni elusivi ed evasivi. Infine, riguardo alla disciplina della procedura amichevole, è stata inserita una clausola arbitrale più circoscritta rispetto a quella normalmente utilizzata nella prassi negoziale seguita dall'Italia.

Per le ragioni dianzi esposte, il relatore propone quindi che la Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549)**

(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PELLICINI (AN), il quale rileva che la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta dallo Stato per interventi attinenti alle quattro fattispecie ammesse alla ripartizione, vale a dire calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali e – per ciò che concerne le competenze della Commissione affari esteri – fame nel mondo, ha subito una rilevante decurtazione. Infatti, il relativo stanziamento, che nel 2003 aveva superato i 100 milioni di euro, per l'anno in corso si è ridotto a poco meno di 12 milioni di euro. Del resto, gran parte del taglio, pari a 80 milioni di euro annui, era già stata disposta dalla legge n. 350 del 2003.

Quanto ai criteri generali di assegnazione, l'insufficienza dei fondi « riconosciuta dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri » ha determinato il mancato o ridotto soddisfacimento di buona parte delle richieste e si è pertanto attuata una ripartizione delle risorse per regioni o aree territoriali, privilegiando, ove possibile, i progetti già parzialmente finanziati in precedenza e meritevoli di completamento. In particolare, rispetto al totale delle domande pervenute, pari a 1.512, non sono state prese in considerazione quelle giunte dopo il termine del 15 marzo 2005, né quelle prive dei requisiti soggettivi e oggettivi.

In merito poi alle competenze della 3<sup>a</sup> Commissione, sono state accolte ed ammesse alla ripartizione domande di finanziamento concernenti interventi per la lotta alla fame nel mondo, per un totale di risorse pari a 470 mila euro. Nel dettaglio, il Governo ha tenuto conto dell'importanza del sostegno umanitario presente nelle finalità perseguite da tre specifici progetti, che mirano a contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

È stato quindi ritenuto meritevole di un finanziamento pari a 150 mila euro il progetto presentato dal Centro Orientamento Educativo di Barzio (Lecco) per la creazione di un centro nutrizionale e la valorizzazione delle risorse locali per la lotta alla malnutrizione infantile nell'area di Rungu (Repubblica Democratica del Congo). È stato poi proposto un maggiore stanziamento, pari a 230 mila euro, per il progetto della Fondazione Sant'Egidio per la pace di Roma per la lotta alla malnutrizione infantile e agli stati carenziali in persone affette da AIDS in Mozambico. Infine, lo schema del Presidente del Consiglio reca uno stanziamento di 90 mila di euro per l'Organismo Sardo di Volontariato Internazionale (O.S.V.I.C.) di Oristano per una iniziativa di sostegno al Centro Tumaini per bambini orfani affetti da HIV nella città di Nanyuki in Kenya.

Prendendo pertanto atto delle limitate risorse a disposizione, ritiene si debbano formulare osservazioni favorevoli alla Commissione bilancio competente ad esprimere il parere sull'atto del Governo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**792<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vietti.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo, commi 44 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre scorso.

Il sottosegretario VIETTI deposita agli atti della Commissione una documentazione recante degli elementi di risposta alle osservazioni del relatore. Si riserva altresì di fornire i chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze relativi alla ipotesi di una riduzione, da 6 a 5 anni, del periodo contributivo minimo richiesto per l'accesso alla totalizzazione in altra seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h, numero 17), ed i), numero**

**6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso della scorsa seduta è stata svolta l'esposizione preliminare del relatore. Sollecita, pertanto, il Governo a fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario VIETTI si riserva di fornire i suddetti chiarimenti in altra seduta.

Preso atto delle dichiarazioni del Governo, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Il senatore FASOLINO (*FI*), in sostituzione del relatore Ciccanti, illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che lo stesso è corredato di relazione tecnica e che i relativi oneri sono coperti a valere delle apposite risorse stanziare dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge delega n. 150 del 2005. In merito alle disposizioni del provvedimento, fa presente che il Servizio del bilancio ritiene che la quantificazione dell'onere per l'anno 2005 relativa agli articoli 1, da 5 a 10, da 12 a 17 e 20 potrebbe essere sovradimensionata, atteso che l'efficacia del presente schema di decreto decorre dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e che tale termine ricadrà presumibilmente nell'anno 2006.

Sull'articolo 1 (che istituisce la Scuola superiore della magistratura), come osservato dal Servizio del bilancio, ritiene necessario acquisire ulteriori dettagli informativi in ordine ai parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri correlati all'approntamento ed al funzionamento della Scuola, posto il silenzio della relazione tecnica sul punto. Andrebbero inoltre chiarite le cause dello scostamento di oneri tra la sede centrale e le altre sedi della Scuola. Infine, rileva la necessità di acquisire conferma che agli oneri derivanti dal personale di cui si avvale la Scuola (già in organico o comandato da altre amministrazioni) possa farsi fronte con le or-

dinarie dotazioni organiche del Ministero della giustizia e che l'utilizzo di detto personale non sia suscettibile di creare problemi operativi in altri uffici del medesimo Ministero. Circa il personale comandato e al fine di valutare la sostenibilità dell'onere connesso, appare poi opportuna una distinta indicazione del numero di unità a cui ricorrere.

In relazione all'articolo 2 dello schema, che indica le finalità della Scuola superiore della magistratura, osserva l'esigenza di acquisire conferma che gli oneri connessi alla promozione di iniziative e scambi culturali, nonché all'offerta di formazione di magistrati stranieri, siano ricompresi in quelli relativi alle spese di funzionamento.

Per quanto concerne gli articoli da 5 a 10, che disciplinano composizione, funzioni e operatività del comitato direttivo, come evidenziato dal Servizio del bilancio, rileva l'esigenza di precisare i criteri che hanno condotto alla stima del numero di sedute che il comitato è chiamato a svolgere (due al mese), al fine di valutare la congruità della quantificazione degli oneri connessi (il gettone di presenza dei componenti). Atteso poi che l'indennità di funzione del presidente e il gettone di presenza dei componenti sono determinati con decreto ministeriale in base al trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (articolo 10), occorrerebbe conoscere il corrispondente importo dei trattamenti presso la predetta Scuola, al fine di attestare la congruità della stima indicata nella relazione tecnica, nonché andrebbe comunque esplicitata la natura della correlazione fra i trattamenti delle due Scuole, al fine di escludere la possibilità di rivalutazioni automatiche degli stessi, da cui deriverebbero nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ritiene infine che occorre valutare gli effetti della mancata considerazione nella relazione tecnica degli eventuali oneri connessi alle missioni dei componenti il comitato direttivo.

L'articolo 11 del provvedimento in esame elenca le funzioni del presidente e individua nello statuto le modalità di sostituzione. Al riguardo, andrebbe assicurata l'assenza di oneri relativamente alla sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Evidenzia indi le disposizioni degli articoli da 12 a 17, concernenti i due comitati di gestione della Scuola superiore. Al riguardo, in merito al trattamento economico dei componenti dei comitati di gestione (gettone di presenza e rimborso delle spese di trasferta), posto che anche in tal caso il gettone di presenza è fissato con decreto ministeriale sulla base del trattamento corrisposto per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, richiama le considerazioni già svolte in merito ai trattamenti economici dei componenti del comitato direttivo. Al fine di valutare la congruità della quantificazione degli oneri, come segnalato dal Servizio del bilancio, ritiene poi necessario acquisire delucidazioni circa le ipotesi ed i criteri assunti a base dalla relazione tecnica, con particolare riferimento alla durata di ciascuna trasferta (due giorni) e al numero delle sedute del comitato di gestione (due al mese), mentre andrebbe chiarito il motivo per cui nelle sedute presso la sede individuata in base all'articolo 12, comma 2, non si ritengono spettanti le eventuali spese di trasferta per i

componenti che provengono da un luogo diverso rispetto a quello dello svolgimento della seduta.

L'articolo 20 dello schema di decreto in titolo determina il contenuto dei corsi teorico-pratici per gli uditori giudiziari tenuti presso la Scuola nell'ambito della prima sessione. Al fine di verificare la congruità della quantificazione degli oneri per i docenti riportata nella relazione tecnica, come indicato anche dal Servizio del bilancio, osserva la necessità di acquisire maggiori informazioni circa la determinazione del corpo docente in 20 unità ed i parametri utilizzati per calcolare il trattamento economico degli stessi. Inoltre, rileva che occorre chiarire se per il docente che svolge attività di tutoraggio sia previsto un diverso trattamento economico.

In merito all'articolo 21, che disciplina la seconda sessione del tirocinio degli uditori presso gli uffici giudiziari, posto il silenzio della relazione tecnica sul punto, rileva l'esigenza di acquisire conferma che dalla norma non derivino ulteriori oneri per l'erario, con particolare riguardo all'organizzazione dei percorsi formativi e all'individuazione del magistrato affidatario, cui verrebbe attribuito un ulteriore incarico.

Riguardo all'articolo 22, ritiene necessario verificare se nella determinazione degli oneri connessi ai corsi di tirocinio per uditore giudiziario sia stata considerata anche l'ipotesi del corso suppletivo in caso di valutazione negativa, previsto dalla suddetta disposizione.

Analogamente, ritiene che occorre chiarire se nella quantificazione degli oneri per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento e formazione professionale dei magistrati, si sia tenuto conto anche dei corsi connessi alla prima valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura (CSM) (articoli da 29 a 31) nonché dei corsi finalizzati alle valutazioni successive (articoli da 32 a 36), posta l'assenza di riferimenti della relazione tecnica sul punto. In caso contrario, rappresenta l'esigenza di una quantificazione aggiuntiva e della relativa copertura finanziaria. Inoltre, in merito alla valutazione del magistrato da parte del CSM, andrebbe chiarito se tale funzione possa essere svolta nell'ambito delle attività ordinarie per esso previsti o rappresenti, in quanto attività aggiuntiva, un onere supplementare.

Rileva poi che la relazione tecnica quantifica gli oneri a carico dello Stato per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai partecipanti ai corsi tenuti presso la Scuola in misura complessiva, con riferimento ai corsi di tirocinio per uditori giudiziari (articolo 20), ai corsi di formazione e aggiornamento dei magistrati (articoli da 24 a 26) nonché ai corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori (articoli 27 e 28). Al riguardo, andrebbe in primo luogo precisato in base a quali criteri sono stati determinati il numero dei corsi annuali sia per gli uditori giudiziari che per i magistrati. Infatti, il Servizio del bilancio osserva che i valori indicati in merito ai partecipanti ai corsi potrebbero essere sottostimati: in particolare, il numero di uditori coinvolti nei corsi di tirocinio, sulla base del prevedibile avvicendamento del personale in servizio, dovrebbe aggirarsi sulle 200 unità all'anno anziché sulle 90 indicate nella relazione tecnica, mentre i magistrati partecipanti ai corsi di aggiorna-

mento professionale, che la relazione tecnica stima in 2.100 unità, in base ai dati forniti dalla stessa dovrebbero essere 7.500 a fronte di un organico superiore alle 9.000 unità. Sempre sotto il profilo della quantificazione, ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti circa i criteri adottati per determinare il numero di giornate di aula nonché il numero di rientri settimanali per ciascun corso, che potrebbero risultare anch'essi sottostimati.

Infine, segnala l'articolo 37, comma 2, del provvedimento, che dispone la copertura degli oneri connessi alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 (che qualificano la veste giuridica della Scuola superiore della magistratura e la relativa autonomia). Al riguardo, ritiene necessario chiarire la natura di tali oneri e se gli stessi siano o meno ricompresi nella quantificazione riportata nella relazione tecnica (che peraltro nulla menziona in proposito). In caso contrario, si porrebbe l'esigenza di una quantificazione aggiuntiva e di una idonea copertura finanziaria, considerato inoltre che la copertura ivi prevista (a carico delle ordinarie risorse del Ministero della giustizia) non appare conforme alle vigenti disposizioni contabili.

Il sottosegretario VIETTI deposita agli atti della Commissione una nota contenente alcuni elementi di risposta alle osservazioni del relatore predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Al fine di consentire ai commissari di prendere visione della documentazione testé depositata, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, rilevato preliminarmente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, in rapporto all'articolo 1, che i commi da 1 a 5 prevedono la soppressione di 52 posizioni in organico presso la corte di cassazione per magistrati aventi qualifica di magistrato di Corte d'appello e la contestuale attivazione di 37 posizioni di magistrato di Corte di cassazione e di 15 posizioni di magistrato di tribunale, per un totale numericamente equivalente. La relazione tecnica quantifica i maggiori oneri derivanti dalle citate disposizioni, sotto forma di limite massimo di spesa, esclusivamente con riferimento alla differenza retributiva tra la posizione economica di magistrato di appello e quella di magistrato di cassazione, stimata in 34.000 euro annui, dal momento che la sostituzione dei 15 magistrati di tribunale a quelli di cassazione, non determinerebbe nuovi oneri ma un risparmio di spesa. L'onere che ne consegue

per le 37 unità aggiuntive, come indicato dall'articolo 7 dello schema, sarebbe quindi individuato in 629.000 euro annui per il 2005 (il 50 per cento dell'onere complessivo stimato su base annua) ed in 1.258.000 euro a partire dal 2006, che trovano copertura a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 39, della citata legge delega n. 150 del 2005.

Al riguardo, il Servizio del bilancio ravvisa la necessità di acquisire chiarimenti in merito ai criteri e ai parametri adottati nella quantificazione degli oneri, in primo luogo rispetto alla differenza delle spese relative alla mutata composizione dell'organico di magistratura per la Corte di cassazione, che andrebbe calibrata sulla base dei dati relativi alle unità effettivamente presenti nell'attuale organico di diritto e alla composizione per gradi di cui all'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Per quanto riguarda poi il calcolo della differenza retributiva tra magistrato di cassazione e magistrato di corte d'appello, andrebbero dettagliati i singoli elementi presi in considerazione per il computo del trattamento (se comprendenti stipendio, indennità integrativa speciale ed eventuali componenti accessorie), in quanto, dalle stime effettuate dal Servizio del bilancio sulla base dei dati ufficiali disponibili, emergerebbe una differenza retributiva di circa 25.659 euro, contro i 34.000 indicati nella relazione tecnica.

Inoltre, posto che gli oneri derivanti dal provvedimento appaiono espressamente configurati come limite massimo di spesa sia nella relazione tecnica che nella norma di copertura di cui all'articolo 7 dello schema in esame, ritiene necessario acquisire conferma in merito a tale configurazione (anche in rapporto a quanto previsto nella citata norma di cui all'articolo 2, comma 39, della legge delega) e, soprattutto, in ordine alla sua compatibilità con la natura degli oneri stessi, valutando in alternativa se, trattandosi di spese di personale, non sia più opportuno configurare i suddetti oneri in termini di previsione di spesa con l'inserimento, in tal caso, di una specifica clausola di salvaguardia.

L'articolo 5 prevede al comma 1 che i magistrati attualmente presenti nei posti in organico soppressi dall'articolo 1 dello schema possono essere trattenuti in servizio qualora la Corte di cassazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti ivi indicati, possa conferire loro funzioni di legittimità. Il comma 2, inoltre, prevede che i magistrati indicati al comma 1, i quali non risultino espressamente confermati nel posto, siano comunque trattenuti, in via «transitoria», in servizio nei posti soppressi. Il comma 3 stabilisce che il procedimento indicato al comma 1 possa essere iniziato già all'atto della pubblicazione del presente decreto. Al riguardo, premessa l'assenza di riferimenti in proposito nella relazione tecnica, come rilevato dal Servizio del bilancio, segnala che anche la mera possibilità di conferire funzioni di legittimità, pur nei limiti dei posti disponibili, a magistrati di merito attualmente in servizio presso la Corte di cassazione – i cui posti risultino esser stati oggetto di soppressione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello schema – appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto, come sembra evincersi dalla norma, si tratterebbe comunque di posizioni da ritenersi d'ora in-



nanzi conferibili anche in soprannumero. In proposito, ricorda altresì che la Commissione bilancio, in sede di esame per la Commissione di merito del disegno di legge delega (atto Senato n. 1296-B), espresse parere di nulla osta nel presupposto che dalle nuove modalità di accesso alle funzioni di legittimità (come previste dai commi 12 e 14 dell'articolo 2 del testo citato) non derivassero, tra l'altro, posizioni soprannumerarie nell'ambito della dotazione organica complessiva.

Pertanto, sia con riferimento al comma 1, lettere *a*) e *b*), che in relazione ai magistrati di cui al comma 2, in mancanza di una disposizione che determini la riassegnazione dei magistrati di corte d'appello ad uffici coerenti con il proprio livello funzionale (posto che il nuovo assetto organico della Corte di cassazione prevede posti per tale profilo solo per gli uffici del massimario), sarebbe necessaria la quantificazione del relativo onere annuo e, conseguentemente, l'individuazione di un'idonea copertura finanziaria, per il periodo in cui le posizioni soprannumerarie non vengano riassorbite per effetto dell'accesso dei magistrati interessati alle funzioni di legittimità, ovvero per la loro cessazione dal servizio per limiti di età.

Il sottosegretario VIETTI deposita agli atti della Commissione una documentazione della Ragioneria generale dello Stato recante alcuni elementi di chiarimento alle osservazioni del relatore.

Precisa inoltre che la determinazione della differenza degli oneri retributivi in relazione alla mutata composizione della pianta organica della Corte di Cassazione è stata effettuata sulla base dei dati relativi all'organico di diritto, il cui contingente complessivo rimane, comunque, invariato, essendo modificata soltanto la composizione interna. Trattandosi di revisione della pianta organica, la quantificazione degli oneri è stata calibrata sulla base delle modifiche dell'organico di diritto con una stima di oneri potenzialmente massima, e non sulla base delle unità effettivamente in servizio, criterio che viene normalmente utilizzato solo nella formulazione delle previsioni di bilancio. Fa presente, inoltre, che gli elementi di dettaglio presi in considerazione per il calcolo delle differenze retributive intercorrenti tra il magistrato di cassazione e quello di corte d'appello sono comprensive dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale, dell'indennità spettante in base alla legge n. 27 del 1981, della tredicesima mensilità e di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione. Fa presente, inoltre, che i parametri retributivi utilizzati per il calcolo delle differenze stipendiali sono stati tratti dal prontuario delle competenze stipendiale del personale di magistratura, mentre quelli elaborati dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contengono trattamenti retributivi medi. Infine, per quanto riguarda le osservazioni relative all'articolo 5, precisa che le norme non comportano oneri aggiuntivi, in quanto i magistrati in possesso dei requisiti richiesti possono concorrere al conferimento delle funzioni di legittimità nel limite dei posti disponibili, mentre gli altri magistrati sono trattenuti transitoriamente nei posti soppressi, senza generare posizioni soprannumerarie o modifiche stipendiali, in quanto il trattamento

economico dei magistrati è legato esclusivamente alla qualifica e non alle funzioni svolte.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) dichiara di non condividere le considerazioni svolte dal sottosegretario Vietti, in quanto non ritiene corretto associare delle stime di risparmi a riduzioni di posizioni relative alla pianta organica di diritto, giacché il bilancio a legislazione vigente viene redatto, come anche specificato dal Sottosegretario, sulla base della pianta organica di fatto. Occorre, in tal senso, acquisire ulteriori chiarimenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Su espressa richiesta del PRESIDENTE, il sottosegretario VIETTI manifesta la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione bilancio sull'atto del Governo n. 549 prima di approvarlo definitivamente in Consiglio dei ministri.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**444<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Buttiglione.**La seduta inizia alle ore 15,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali sull'attività di ARCUS Spa**

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al Ministro e, prima di cedergli la parola, illustra le ragioni che sottostanno all'esigenza di una riflessione sull'attività di ARCUS Spa. Al riguardo, ricorda anzitutto che detta Società è stata istituita dalla legge 16 ottobre 2003, n. 291, con il compito innovativo di svolgere un'attività propulsiva di promozione e sostegno di grandi iniziative culturali, sviluppando progetti ampi e ambiziosi. ARCUS non è infatti un soggetto erogatore di contributi, ma si pone l'obiettivo di coniugare lo sviluppo della cultura con il progresso economico del territorio, secondo una gestione imprenditoriale improntata a criteri di economicità. A tal fine, ad ARCUS è stata attribuita la gestione del 3 per cento (indi incrementato al 5 per cento) delle spese infrastrutturali riservate ad interventi in favore di beni e attività culturali dalla legge finanziaria per il 2003.

Nel marzo 2004, prosegue il Presidente, il decreto-legge n. 72 ha quindi dettato una disciplina transitoria per la pronta utilizzazione delle risorse e, conseguentemente, il 7 aprile è stato approvato il decreto che ha fissato le quote dei limiti di impegno, mentre il 7 luglio è stato approvato il programma di interventi per il 2004; subito dopo è stata stipulata la convenzione con i Ministeri dei beni culturali e delle infrastrutture sui criteri e le modalità di intervento. Considerate le ferie estive, nel 2004 ARCUS è stata quindi effettivamente operativa solo negli ultimi quattro mesi.

Nel novembre 2003, il Parlamento esprimeva peraltro parere convintamente favorevole sulla proposta governativa di nominare il dottor Mario

Ciaccia alla presidenza della Società in considerazione della sua qualificata esperienza professionale nel settore amministrativo-contabile. Non va infatti dimenticato, fa presente il Presidente, che l'istituzione di ARCUS segna un'innovazione fondamentale nella prospettazione degli interventi culturali che, per la prima volta, vengono considerati come investimenti e quindi come fattori di sviluppo anche economico. Risultava quindi a suo avviso pienamente coerente con tale scelta del legislatore la proposta di una personalità di indiscussa competenza gestionale, idonea ad assumere la guida della Società assicurando, da un lato, la tutela e valorizzazione dei beni culturali e, dall'altro, una gestione improntata a criteri imprenditoriali, attraverso il ricorso a strumenti innovativi e a costi contenuti.

Al riguardo, il Presidente sottolinea che tali obiettivi risultano del resto pienamente conseguiti, sia pure nei pochi mesi di attività su cui sono disponibili atti di rendicontazione. Sia la prima Relazione del Ministro al Parlamento sull'attività di ARCUS che la prima Determinazione e relazione della Corte dei conti sulla gestione dell'ARCUS (entrambe riferite all'anno 2004 e presentate alle Camere nel maggio 2005) confermano infatti un giudizio indiscutibilmente positivo dei primi mesi di attività. Anzitutto, è stato approvato lo stanziamento di oltre 40 dei circa 55 milioni di euro complessivamente disponibili in sei delle sette aree programmate di intervento. In quattro di esse è stata addirittura deliberata la totalità dei progetti.

Inoltre, la Corte dei conti rileva positivamente l'alacrità del lavoro del consiglio di amministrazione, le scelte di contenimento degli oneri per il personale, l'adozione di un piano di impresa, nonché il quadro economico.

È evidente, come rileva la stessa Corte dei conti, che la positività di questo primo giudizio dovrà essere corroborata dall'analisi dei successivi risultati concretamente conseguiti, ed in particolare dalla capacità delle strategie messe in campo da ARCUS di attirare altri capitali a sostegno delle iniziative intraprese. Al riguardo, alcuni primi risultati sono stati peraltro già raggiunti, ad esempio con riferimento alla partecipazione di ANAS e Ferrovie dello Stato ai progetti destinati a costituire alcuni bacini culturali.

Desta pertanto sconcerto, ad avviso del Presidente, la scelta del ministro Buttiglione di chiedere al presidente Ciaccia di rassegnare le dimissioni dall'incarico, a circa metà del mandato, senza che sia possibile così trarre le conclusioni del suo triennio di attività, peraltro brillantemente avviato. Chiede indi conclusivamente al Ministro di motivare la sua decisione, che non può non essere determinata da gravi e comprovati motivi.

Il ministro BUTTIGLIONE fa anzitutto presente che l'ARCUS Spa rappresenta uno strumento senz'altro prezioso a tutela del patrimonio culturale italiano. Essa è tuttavia in grado di assicurare una capacità di intervento limitata alle risorse di cui può evidentemente disporre e non può

pertanto sostituire gli stanziamenti ordinari al settore, come invece viene da più parti sostenuto.

In particolare, il ricorso ad ARCUS, così come ad altre forme di finanziamento specifico (come il gioco del Lotto), non può a suo avviso compensare i considerevoli tagli operati in passato. Con l'occasione, il Ministro esprime, da un lato, un sentito ringraziamento al Senato per avere ridimensionato la contrazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) recata nel testo della legge finanziaria per il 2006 originariamente presentato e, dall'altro, un auspicio affinché l'altro ramo del Parlamento riesca, a sua volta, a ridimensionare i tagli, ancora consistenti, ai settori dei beni librari, museali, archeologici e architettonici.

Al riguardo, giudicherebbe inopportuno che ARCUS, istituita per realizzare interventi straordinari e per assicurare un punto di riferimento nonché un impulso alle politiche culturali, fosse chiamata ad intervenire per far fronte a compiti ordinari.

Quanto alle ragioni delle dimissioni del dottor Ciaccia dalla presidenza di ARCUS, il Ministro nega che siano addebitabili rilievi di carattere personale o professionale. Al contrario riconosce al dottor Ciaccia l'impegno profuso, nonché le indiscutibili capacità professionali. Giudica tuttavia opportune le sue dimissioni in considerazione dell'incarico professionale di estremo rilievo nel frattempo dallo stesso assunto, nell'ambito del gruppo Banca Intesa, tanto più che esso avrebbe potuto rappresentare una potenziale fonte di conflitto d'interessi con la gestione di ARCUS.

Nel ribadire l'auspicio che ARCUS continui a svolgere le funzioni istituzionali per le quali è stata istituita, il Ministro si sofferma infine sulla rilevante attività svolta sino ad oggi. In particolare, a quanto ricordato dal Presidente, egli aggiunge la recente aggiudicazione della gara nell'ambito del progetto Galileo per la tutela dei beni culturali. Si tratta di una circostanza estremamente favorevole che, oltre a ricollegarsi ai temi dell'archeologia preventiva, consolida la posizione dell'Italia quale punto di riferimento per l'utilizzo delle tecnologie informatiche a protezione e tutela del patrimonio culturale.

Seguono domande e richieste di chiarimento da parte dei senatori.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) esprime anzitutto alcune perplessità sullo statuto di ARCUS, che non fa menzione della qualificazione professionale dei componenti del consiglio di amministrazione. Nello specifico, egli fa peraltro presente di non conoscere alcuno degli attuali consiglieri, fatta eccezione per il dottor Grilli, in considerazione delle numerose altre cariche istituzionali ricoperte.

Sempre con riferimento allo statuto, egli rileva poi che la norma secondo cui il presidente può attribuire compiti retribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione risulta in contrasto con i principi di economicità cui dovrebbe ispirarsi l'attività della Società. La stessa relazione della Corte dei conti registra del resto positivamente la scelta dell'attuale

consiglio di amministrazione di lavorare collegialmente, senza ricorrere ad incarichi retribuiti.

Egli esprime indi alcune perplessità sulle scelte compiute dalla Società nella programmazione dei propri interventi. Osserva infatti che solo uno riguarda la Sicilia e solo due riguardano la Campania. Chiede altresì le ragioni per cui il Ravenna Festival dovrebbe impegnarsi per la diffusione della musica italiana solo nel bacino del Mediterraneo.

Si associa invece al rammarico espresso dallo stesso Ministro in ordine alla scarsa considerazione attribuita al settore archivistico e bibliotecario, la cui centralità è del resto emersa con evidenza nel corso dei diversi sopralluoghi condotti dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

Sollecita infine chiarimenti in ordine alle affermazioni, contenute al paragrafo 5.5 della relazione della Corte dei conti, secondo cui il totale del valore della produzione – pari a 606.760 euro – è formato dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, per 65.000 euro, e da altri ricavi e proventi, per 541.760 euro.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) ritiene che le elevate aspettative maturate nel settore in ordine alle potenzialità di ARCUS siano pienamente comprensibili alla luce dell'enfasi con cui è stata istituita la Società, contestualmente ad una politica di contrazione degli stanziamenti ordinari.

Del resto, ella rileva, le risorse distribuite – benchè non elevate nell'ammontare relativo ai singoli interventi – non sono complessivamente trascurabili.

La Corte dei conti dà a sua volta atto alla Società di una gestione regolare. A suo avviso, si tratta peraltro di un giudizio burocratico, che non testimonia una gestione necessariamente efficiente e dinamica come dovrebbe al contrario essere quella di una società per azioni. Il ricorso a tale strumento dovrebbe invece essere connesso, a suo giudizio, al conseguimento di risultati diversi da quelli ottenibili con gli istituti pubblicitari, con particolare riferimento al rapporto fra risorse impiegate e interventi realizzati.

L'attività di ARCUS sembra invece caratterizzata da una eccessiva frammentazione, che non tiene conto della realtà del Paese, nonché da una certa lentezza nel conseguire gli obiettivi prefissi.

Ella chiede pertanto al Ministro di esprimersi in ordine all'inopportunità di enfatizzare eccessivamente gli interventi effettivamente realizzabili attraverso la riserva del 3 per cento delle spese infrastrutturali, nonché all'esigenza di mantenere ad ARCUS la propria specificità, onde non ridurla ad una mera «gestione separata» del bilancio statale.

Il senatore FAVARO (*FI*) ricorda che, all'atto della sua istituzione, ARCUS era effettivamente apparsa lo strumento idoneo per una gestione innovativa degli interventi sui beni culturali ed anche la riserva di una

quota pari al 3 per cento (successivamente incrementata al 5 per cento) delle spese infrastrutturali sembrava poter assicurare al settore risorse significative. Né è da escludere che le opere pubbliche riescano a decollare, garantendo così il gettito sperato.

Inoltre, ARCUS doveva caratterizzarsi per autonomia ed economicità degli interventi e, sotto questo profilo, qualche risultato è stato conseguito.

Diverso è invece il caso di altri strumenti predisposti per assicurare risorse aggiuntive al settore, come ad esempio l'8 per mille della quota di competenza statale dell'IRPEF, che a causa di successive decurtazioni si è talmente impoverito da far ritenere addirittura preferibile un definitivo smantellamento.

Nel prendere in atto del giudizio senz'altro positivo della Corte dei conti sui primi mesi dell'attività di ARCUS, egli chiede peraltro quali siano i criteri seguiti per la scelta degli interventi. Ad esempio, domanda come mai Venezia non sia stata inserita nel progetto destinato ad abolire le barriere per la fruizione dei beni culturali. Al contrario, egli ritiene fondamentale incentivare la collaborazione con gli enti locali per il cofinanziamento di interventi di rilievo.

Inoltre, registra con rammarico come non tutti gli interventi programmati siano effettivamente coerenti con l'obiettivo di finanziare progetti in rete, idonei a determinare una ricaduta economica positiva sul territorio di riferimento.

Quanto infine alle dimissioni del dottor Ciaccia, egli si associa alle considerazioni del presidente Asciutti, ritenendo preferibile che il lavoro iniziato fosse portato a termine, tanto più nella delicata fase di avvio e di strutturazione della Società.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) riconosce anzitutto le difficoltà di organizzazione di qualunque intervento in materia di beni culturali, ricordando il caso della distribuzione delle risorse conseguenti all'8 per mille dell'IRPEF con riferimento al quale la corale richiesta di maggiore trasparenza ha determinato una crescita esponenziale delle istanze di contributo che, sommata alla progressiva contrazione di fondi, ha sostanzialmente vanificato lo strumento originario.

Anche l'allocazione di fondi che a suo tempo fu disposta in favore dei percorsi giubilarî causò un diffuso malcontento, sì da indurre il legislatore a stanziare risorse aggiuntive per percorsi al di fuori della regione Lazio.

Né la distribuzione dei fondi destinati al finanziamento dei Comitati celebrativi e delle Edizioni nazionali è esente da critiche e perplessità.

Al contrario, occorre a suo avviso determinare l'ammontare delle risorse in modo inequivoco e distribuirle oculatamente, evitando sovrapposizioni.

A tal fine, egli ritiene utile una distinzione fra due livelli, statale e locale. Proprio a livello locale potrebbe infatti risultare più agevole stimolare l'intervento del mecenatismo privato.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il ministro Buttiglione.

Rispondendo anzitutto al senatore Brignone, conviene sull'estremo disordine che caratterizza l'allocazione delle risorse destinate ad interventi su beni culturali, che vede senz'altro una inopinata mescolanza di interventi di rilievo statale, regionale e locale. Annuncia pertanto l'istituzione di una commissione ministeriale, incaricata di esaminare eventuali modifiche normative, volte ad ottimizzare la distribuzione delle risorse.

Si associa indi all'auspicio del senatore Favaro in ordine ad una ripresa economica che consenta finalmente ad ARCUS di rispettare la propria missione, senza gravami dovuti alla scarsità di risorse ordinarie.

Quanto all'assenza di interventi in rete, egli cita l'esempio del progetto relativo al barocco leccese, che corrisponde invece pienamente al modello di attività che dovrebbero essere finanziate dalla Società.

Anche con riferimento al cofinanziamento di altre istituzioni, egli osserva che in alcuni casi i progetti sono effettivamente condivisi da fondazioni bancarie ed altri soggetti istituzionali.

Quanto all'assenza di alcune regioni dalla programmazione della Società, fa presente che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che esse sono riuscite a mantenere le risorse ordinarie, mentre ARCUS è stata fra l'altro utilizzata per compensare alcune regioni particolarmente penalizzate dai tagli. Con specifico riguardo a Venezia, egli rileva che la città ha comunque un canale di finanziamento assai cospicuo, sia pure per un diverso settore.

Il Ministro conviene indi con la senatrice Acciarini che sarebbe preferibile consentire un più puntuale rispetto delle finalità originarie di ARCUS. In particolare, osserva che la Società dovrebbe finanziare interventi di confine con le competenze delle Infrastrutture, come ad esempio i programmi di archeologia preventiva connessi all'alta velocità.

Egli risponde infine al senatore Tessitore assicurando una verifica sulla qualificazione professionale dei membri del consiglio di amministrazione della Società, cui rinnova peraltro la propria stima personale.

Ritiene altresì giustificate le perplessità manifestate in ordine alla possibilità di conferire incarichi retribuiti ai consiglieri di amministrazione e si impegna a valutare l'opportunità di mantenere tale previsione nello statuto della Società.

Dopo aver assicurato una verifica anche in ordine ai dati sul totale del valore della produzione, si impegna infine a trasmettere alla Commissione i risultati di tutti gli approfondimenti svolti.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara quindi concluso lo svolgimento della procedura informativa in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**353<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(3616-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PICCIONI (*FI*) rileva che il decreto-legge n. 202 del 2005, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, torna all'esame del Senato dopo un ampio e articolato dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, nel corso del quale sono state introdotte alcune rilevanti modifiche al testo approvato in prima lettura. In particolare, la Camera dei deputati ha introdotto alcune modifiche all'articolo 5 del decreto-legge, recante interventi urgenti nel settore avicolo: in primo luogo, è stata lievemente modificata la formulazione del primo comma, in quanto l'autorizzazione all'AGEA ivi prevista, ad acquistare carni congelate è stata ulteriormente precisata. L'AGEA infatti viene autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate e per una spesa di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari. E' stata pertanto modificata anche l'espressa finalità di tale autorizzazione, che non va più individuata nel sostegno al mercato delle carni avicole, bensì negli aiuti alimentari.

Inoltre, dopo il comma 3, sono stati inseriti tre ulteriori commi recanti misure volte a favorire le imprese avicole: in primo luogo la sospensione, a partire dal 1° gennaio 2006, dei versamenti tributari; in secondo luogo, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e delle rate di operazioni creditizie e di finanziamento – comprese anche quelle poste in essere dall'ISMEA – nonché, infine, l'attivazione di mutui per

la riconversione o la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione.

Precisa infine che tali misure di sostegno dovranno essere adottate con appositi decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze mentre, per contro, è il Ministro dell'economia a concedere i contributi per l'accensione dei mutui anzidetti, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIATTI (*DS-U*) esprime apprezzamento per l'attuale impostazione del testo del decreto-legge, che ritiene fortemente migliorato a seguito degli emendamenti presentati anche da esponenti dei partiti di opposizione, ed accolti dalla Camera dei deputati.

Esprime peraltro stupore per il tenore fortemente critico delle dichiarazioni del ministro Storace a seguito dell'approvazione di tali emendamenti, ricordando che lo stesso Ministro della salute, nel corso dell'esame in sull'Assemblea del Senato, aveva manifestato piena disponibilità a venire incontro alle esigenze degli operatori della filiera avicola.

Ritiene poi apprezzabile la formulazione delle modifiche apportate dalla Camera, in quanto caratterizzate da un opportuno grado di flessibilità, che rende gli interventi ivi previsti meramente discrezionali ed eventuali, qualora ne sussistano in concreto le necessità.

Osserva altresì che, proprio per il carattere fortemente flessibile che le caratterizza, tali modifiche non determinano problemi di copertura finanziaria, soffermandosi poi approfonditamente sulle disposizioni concernenti le erogazioni di mutui in favore degli imprenditori per eventuali processi di riconversione produttiva, che ritiene particolarmente importanti.

Il senatore AGONI (*LP*) dichiara di condividere pienamente l'attuale impostazione del decreto-legge in esame, che risulta fortemente migliorata a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti presentati da parlamentari del suo partito politico, emendamenti, che vengono incontro alle esigenze più volte rappresentate dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori avicoli. Ricorda infatti che tali produttori stanno attualmente attraversando un periodo di gravi difficoltà dovute ad un calo dei consumi evidente e tuttavia, a suo avviso, non giustificato, in quanto il virus dell'influenza aviaria non risulta ancora presente nel territorio nazionale. Stigmatizza pertanto il tenore eccessivamente allarmistico delle notizie riportate da numerosi organi di informazione.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) dichiara di condividere pienamente le modifiche apportate al testo del decreto-legge, in quanto recepiscono le esigenze già evidenziate nel corso del dibattito in prima lettura e vengono incontro alle necessità rappresentate dai produttori avicoli.

Si sofferma quindi approfonditamente sui commi inseriti dopo il comma 3 dell'articolo 5, ribadendo il proprio apprezzamento.

Il senatore VICINI (*DS-U*), nel richiamare quanto già osservato nel corso dell'esame in prima lettura, dichiara di condividere pienamente le considerazioni emerse nel dibattito, in quanto il decreto-legge in esame, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, viene incontro in modo tangibile alle esigenze del settore della produzione avicola.

Esprime peraltro stupore per il tenore fortemente critico delle dichiarazioni del ministro Storace all'indomani dell'approvazione degli emendamenti modificativi dell'articolo 5, in quanto trattasi, a suo avviso, di scelte che il Parlamento ha compiuto nella sua autonomia e con pieno senso di responsabilità, per fornire un sostegno ai produttori avicoli. Sul punto, ritiene peraltro necessario definire quanto prima l'attuazione di un vero e proprio piano avicolo nazionale, per fronteggiare l'attuale situazione di crisi.

Interviene in sede di replica il relatore PICCIONI (*FI*), il quale prende atto con soddisfazione della generale condivisione emersa in ordine all'impostazione del provvedimento in esame, sul quale propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario DOZZO esprime apprezzamento per il tenore favorevole delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, ribadendo che le modifiche apportate al decreto-legge vengono incontro alle esigenze dei produttori avicoli.

Con riguardo alle osservazioni del senatore Vicini, fa presente che il piano nazionale avicolo è sul punto di essere avviato, in quanto in seno al Tavolo per la filiera zootecnica sarà dato specifico risalto ai problemi dei produttori avicoli, e sarà prevista la destinazione di appositi fondi per potervi far fronte.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

La Commissione conferisce quindi, all'unanimità, mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003, concernente l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, della direttiva 2004/77/CE della Commissione, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti acido gli-cirrizico e il suo sale di ammonio, e della direttiva 2005/26/CE della Commissione, che integra talune disposizioni della citata direttiva 2003/89/CE» (n. 563)**

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 12ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BONGIORNO (*AN*) rileva che il provvedimento in esame interviene, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge n. 62 del 2005 (legge

comunitaria 2004), nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari, dando attuazione alle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/26/CE. Tali direttive riguardano in particolare i profili sanitari relativi a determinati prodotti, pur non recando in modo esplicito una normativa in materia di protezione della salute: trattasi infatti di norme finalizzate all'informazione dei soggetti che soffrono di allergie, intolleranze o ipertensione, norme che dispongono a tal fine specifici adempimenti nei confronti degli atti a operatori affinché, per i prodotti alimentari che contengono ingredienti allergenici o stimolare intolleranze, sia sempre riportata la precisa informazione degli stessi.

L'indicazione degli ingredienti citati – prosegue il relatore – è pertanto da considerarsi il nucleo fondamentale del provvedimento, che contiene altresì disposizioni concernenti ulteriori aspetti dell'etichettatura, e che pertanto investono profili di competenza della Commissione.

Sotto l'aspetto della tecnica normativa, lo schema di decreto legislativo in esame si traduce in una serie di modifiche rispetto al decreto legislativo n. 109 del 1992, avente ad oggetto la disciplina generale del settore.

Precisa poi che i profili di competenza della Commissione sono investiti in modo diretto da alcune norme specifiche del provvedimento, la cui finalità principale consiste comunque nell'etichettatura di determinati ingredienti. In particolare, segnala l'articolo 2, in materia di etichettatura di frutta, ortaggi e funghi, con il quale si prevede l'utilizzo della denominazione generica «frutta», «ortaggi», «funghi» nell'elenco degli ingredienti, quando tipi diversi degli stessi siano utilizzati senza che alcuno di essi abbia una predominanza di peso rilevante.

Ricorda poi la disposizione di cui all'articolo 3, ove sono previste sia la possibilità di elencare, senza preciso ordine, gli ingredienti in quantità inferiore al 2 per cento del prodotto finito, sia le modalità di indicazione degli ingredienti sostituibili tra loro, sempre nei limiti ora citati rispetto al prodotto finito, e l'articolo 7, che prevede la soppressione delle denominazioni «frutta candita» e «ortaggi», in quanto generalmente contenenti allergeni, dall'Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 109 del 1992, che contiene a sua volta l'elenco delle categorie di ingredienti per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico.

L'articolo 11 detta infine norme transitorie per l'utilizzo e la vendita delle etichette e dei prodotti etichettati in modo non conforme rispetto alle disposizioni del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**288<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento, Paola Mariani; Rotondo ed altri; Scoltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didonè e Polledri

**(405) MAGNALBÒ.** – *Istituzione del marchio Made in Italy per la tutela della qualità delle calzature italiane*

**(1404) STANISCI.** – *Istituzione del marchio «made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane*

**(1595) GUERZONI.** – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia*

**(1646) BASTIANONI.** – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti italiani*

**(1736) CURTO.** – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti italiani*

**(2698) GRECO ed altri.** – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione*

**(3278) MAGNALBÒ.** – *Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili*

– e petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il presidente PONTONE (AN) ricorda che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3463, già assunto quale testo base. Nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale, mentre gli emendamenti saranno esaminati nelle prossime sedute. Fa presente, altresì, che sono pervenuti alla Commissione i pareri circostanziati, emessi ai sensi dell'articolo 9.2 della direttiva 98/34/CE, dalla Commissione europea e dalla Francia, nonché osservazioni di altri paesi europei.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) sottolinea come il sistema moda costituisca un vero e proprio pilastro del sistema economico italiano attraverso le sue aziende, soprattutto medie e piccole, anche di carattere artigianale, che operano nei settori del tessile, dell'abbigliamento e della calzatura. Si tratta di una ricchezza spesso organizzata in distretti industriali presenti sull'intero territorio nazionale. Il sistema moda sta subendo ora un attacco di proporzioni storiche proveniente da sistemi economici operanti soprattutto nell'Asia, che producono ad un livello molto basso di costi: è una diretta conseguenza della globalizzazione, da cui deriva una più ampia possibilità di scelta per gli acquirenti. La strategia più efficace per migliorare la competitività delle imprese italiane è quella di posizionarsi su fasce più alte della produzione, migliorando sempre di più la qualità dei prodotti e rispondendo alle aspettative della clientela con innovatività e tempestività. Occorre però anche operare per definire regole uguali per tutti, finalizzate soprattutto a migliorare la trasparenza a favore dei consumatori. È necessario che siano stabilite norme che prevedano la tracciabilità dei prodotti, affinché il consumatore sia in condizione di conoscere l'origine di ciò che acquista ed i diversi passaggi della catena produttiva.

A suo avviso il disegno di legge in esame persegue opportunamente questo obiettivo, valorizzando i prodotti interamente realizzati in Italia. Si augura che ciò possa costituire un valido sostegno per il sistema produttivo italiano. Nel corso delle audizioni sono emerse differenziazioni tra i diversi settori. Ciò si giustifica in parte anche in ragione del fatto che le imprese che operano sul mercato utilizzando soprattutto il proprio marchio aziendale sono meno interessate ad una tutela collettiva del *Made in Italy*. Ritiene comunque che per le piccole imprese, soprattutto quelle artigianali, sia utile un marchio in grado di attestare la differenziazione di una produzione interamente realizzata in Italia rispetto alle attività che si svolgono prevalentemente all'estero, salvo la parte conclusiva.

Vi è poi un problema di tutela dei consumatori anche per ciò che si riferisce alla utilizzazione, specie nel settore tessile, di prodotti chimici non dannosi per la salute. Da questo punto di vista la produzione nazionale fornisce evidentemente molte garanzie. Ciò vale anche per la tutela ambientale, per la manodopera e per la sicurezza del lavoro.

A suo giudizio una tale impostazione può essere funzionale rispetto ad una corretta valutazione del rapporto qualità-prezzo dei prodotti. D'altra parte, il provvedimento non sembra entrare in conflitto con la norma-

tiva europea, che è maggiormente indirizzata a definire le regole per la denominazione di origine dei prodotti extra-europei. Si tratta certamente di un testo migliorabile, ma è opportuno in questo momento dare priorità alle esigenze poste dalle imprese. È un segnale di attenzione nei confronti di quelle aziende che non possono delocalizzare e che sono maggiormente penalizzate dalla situazione che si è venuta determinando. Il carattere non obbligatorio delle norme, inoltre, fa sì che esse determinino un'opportunità per chi ritenga di avvalersene, senza pregiudicare quelle imprese che potranno comunque continuare ad utilizzare il normale marchio *Made in Italy* secondo le norme vigenti. In questa logica appare opportuno modificare il testo, prevedendo la sua non applicabilità ai prodotti alimentari.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) precisa che il disegno di legge in esame non può certamente avere l'ambizione di risolvere tutti i problemi delle imprese italiane, a cominciare da quelle piccole e medie. La situazione dell'industria nazionale risente infatti di problemi che dovrebbero essere stati affrontati per tempo e che il Governo ha colpevolmente tralasciato. Anche l'ultima finanziaria non sembra fornire risposte adeguate alla gravità della situazione.

Il disegno di legge, tuttavia, è un segnale concreto che va nella direzione di difendere il *Made in Italy*, così come viene richiesto dalle imprese piccole e medie che operano nel territorio. È necessario, in tal senso, non perdere altro tempo e procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento, lavorando nel contempo per un rafforzamento dei controlli alle dogane, che appaiono ora non sistematici.

La previsione di un marchio 100 per cento *Made in Italy* deve essere d'altra parte inquadrata in una logica che vede lo sviluppo economico dei paesi dell'Estremo oriente non solo come un rischio, ma soprattutto come un'opportunità. Proprio per questo è indispensabile migliorare la competitività dei prodotti italiani, anche attraverso misure in grado di sottolineare la particolare qualità dei prodotti interamente realizzati in Italia. Occorre non deludere le aspettative di quelle aziende che hanno continuato a tutelare l'integrità del *Made in Italy*.

Precisa che la sua parte politica ha presentato solo pochi emendamenti, che non alterano la struttura del provvedimento, ma ne rafforzano l'efficacia attraverso una migliore definizione della titolarità dei marchi, della tracciabilità e prevedendo un credito di imposta per la tutela della proprietà industriale.

Il senatore PICCIONI (*FI*) sottolinea il grande rilievo del disegno di legge in esame, di cui auspica la rapida approvazione. Fa presente, al riguardo, che l'emendamento da lui presentato in materia di metalli preziosi è finalizzato a tener conto delle esigenze di questo importante settore. Tuttavia, qualora il suo inserimento dovesse pregiudicare l'approvazione del disegno di legge è disponibile a ritirarlo per favorire la rapida prosecuzione dell'*iter*.

Il senatore MUGNAI (AN) osserva che il disegno di legge costituisce un segnale concreto a favore della piccola e media impresa italiana. Una simile iniziativa avrebbe certamente potuto essere assunta prima, ma non può essere in ogni caso attribuita al Governo e all'attuale maggioranza la responsabilità di uno stato di cose che risale nel tempo. Ricorda che nella precedente legislatura l'attenzione dei Governi fu interamente rivolta alla grande industria. Cita al riguardo i provvedimenti sulla rottamazione. Se fossero state prese allora iniziative come quella in esame probabilmente l'efficacia degli interventi sarebbe stata maggiore e avrebbe potuto essere evitato l'aggravarsi della situazione. Concorda, in ogni caso, con la necessità di approvare al più presto il disegno di legge.

Si sofferma poi sul contenuto del parere circostanziato formulato dalla Commissione europea. A suo giudizio in esso si esprimono valutazioni non condivisibili e contraddittorie. Che le norme in esame siano in contrasto con la libera circolazione delle merci è una mera ipotesi e non è possibile giungere a conclusioni certe attraverso una sorta di processo alle intenzioni. Il testo in esame non crea ostacoli normativi e giuridici alla libera circolazione e non sembra sufficiente, per affermarlo, rifarsi a precedenti sentenze su casi che si presume riguardino fattispecie analoghe. Inoltre, vi sono sentenze della Corte di giustizia che hanno riconosciuto l'esigenza di una tutela e di una riconoscibilità per situazioni produttive di particolare qualità. Ad esse sembra proprio riferirsi il disegno di legge in esame. Il parere è quindi frutto di una interpretazione certamente opinabile e non sembra tener conto dell'esigenza di rispettare pienamente la libera concorrenza a condizioni di reciprocità.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore Mugnai relativamente al parere circostanziato della Commissione europea. Ribadisce l'esigenza di procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge e propone, a tal fine, di richiedere il trasferimento del disegno di legge in sede deliberante.

Il presidente PONTONE (AN) precisa che sono stati presentati alcuni emendamenti il cui esame potrebbe ritardare l'approvazione del disegno di legge. Chiede quindi ai Gruppi parlamentari di tenere un comportamento coerente.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) dichiara la propria disponibilità a ritirare gli emendamenti presentati.

La senatrice D'IPPOLITO (FI) considera fondate le valutazioni del senatore Mugnai in ordine al parere della Commissione europea. Destano perplessità infatti le conclusioni di tale parere, specie se si considera che il marchio proposto ha carattere facoltativo e non può quindi costituire ostacolo alla libera concorrenza. D'altra parte, non c'è ancora un marchio europeo e non si vede come si possa bloccare un provvedimento finalizzato alla trasparenza e alla tutela dei consumatori sulla base di una mera ipo-



tesi. È necessario, a suo avviso, coniugare la libera concorrenza con l'obiettivo della trasparenza e migliorare il sistema dei controlli. Dichiarò di essere favorevole alla richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il sottosegretario COTA concorda con le considerazioni svolte dai rappresentanti dei diversi Gruppi parlamentari e prende atto con soddisfazione dell'ampio consenso che si manifesta attorno al disegno di legge e soprattutto agli obiettivi che esso persegue. Concorda, in particolare, con le considerazioni svolte dal senatore Mugnai e dalla senatrice D'Ippolito circa il parere circostanziato della Commissione europea. Anche a suo avviso il parere non appare condivisibile e presenta caratteri di pretestuosità. È anche singolare il suo invio prima dell'approvazione da parte del Senato. Si chiede se vi sia un ispiratore. Considera in ogni caso grave il contenuto di tale parere, anche tenendo conto che fino ad oggi in sede europea non è stato fatto nulla per tutelare le imprese. Si tratta di una inadempienza grave nei confronti delle imprese e dei consumatori. Questi ultimi devono essere tutelati anche per ciò che si riferisce alla sicurezza e alla salute. Ricorda che negli Stati Uniti e in Giappone vige l'obbligo di etichettatura. L'Unione europea non può quindi, in questa materia, dare lezioni a nessuno.

Sottolinea, infine, l'importanza di giungere, rapidamente, all'approvazione del disegno di legge. Ritiene, a questo fine, che sarebbe utile ritirare gli emendamenti presentati, ad eccezione di quello sul settore alimentare, che appare indispensabile approvare. È favorevole alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) precisa che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo erano finalizzati a migliorare il testo. Prendendo atto, tuttavia, di quanto affermato dal rappresentante del Governo, dichiara di ritirarli. Auspica che si possa giungere al trasferimento in sede deliberante come richiesto dal senatore Garraffa.

Vengono ritirati dai presentatori i restanti emendamenti, eccezione dell'emendamento 12.1 del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di procedere alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente PONTONE (*AN*) precisa che si farà carico di acquisire il consenso dei Gruppi non presenti alla seduta e di richiedere, quindi, il trasferimento alla sede deliberante al Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente PONTONE avverte che la seduta già convocata per domani mercoledì 23 novembre alle ore 15,30 non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3463

### Art. 1.

#### 1.1

PICCIONI

*All'articolo 1, comma 2, posporre infine le seguenti parole: «utilizzando materie prime anche di importazione».*

---

#### 1.2

SEMERARO

*All'articolo 1, dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:*

«4. È istituito il marchio "Italian brand" al fine di identificare i prodotti tessili e di abbigliamento per i quali il disegno, la progettazione e la campionatura siano realizzati interamente sul territorio nazionale.

5. Le aziende che utilizzano il marchio di cui al comma 4 devono avere la sede legale e principale in Italia».

---

### Art. 3.

#### 3.1

GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Il Ministero delle attività produttive attribuisce la titolarità del marchio di cui all'articolo 1 ai consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di specifiche filiere produttive. La titolarità del marchio può essere attribuita anche a singole imprese su richiesta delle medesime e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti. A tal fine il Ministero delle attività produttive si avvale della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di attribuzione della titolarità del marchio ai soggetti di cui al comma 2».

---

## Art. 6.

### 6.0.1

GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Credito d'imposta per la difesa della proprietà industriale)*

1. Al fine di consentire una maggiore tutela dei diritti di proprietà industriale in Italia e all'estero, mediante la brevettazione dei prodotti e dei processi produttivi, la registrazione dei marchi e l'attuazione delle disposizioni del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta, di ammontare pari al 50 per cento delle spese complessive, documentate o documentabili, sostenute per la costituzione e l'acquisto di diritti di proprietà industriale relativi a prodotti, processi produttivi o servizi, da utilizzare a decorrere dall'esercizio fiscale successivo alla domanda di registrazione. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta.

2. Per il credito d'imposta di cui al comma 1, e fino a concorrenza delle risorse, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

3. All'onere di cui al comma 2, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a). L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

---

**Art. 9.****9.0.1**

PICCIONI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di prodotti in metalli preziosi)*

1. Per gli oggetti in metalli preziosi, disciplinati dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, in aggiunta ai marchi obbligatori previsti dal decreto stesso, viene apposto il marchio, dai soggetti assegnatari dei marchi di identificazione, sui prodotti realizzati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2 e dall'articolo 3, della presente legge.

2. Le pietre preziose incastonate negli oggetti in metalli preziosi disciplinati dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sono considerate materie prime ai fini del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 3, della presente legge.

3. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 è aggiunto infine il seguente periodo: "Devono altresì riportare l'indicazione del Paese di origine"».

---

**Art. 11.****11.1**

GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «Per l'attività di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio di impresa, sia sul mercato nazionale sia all'estero, è stanziata la somma di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da utilizzare per la concessione di contributi alle singole imprese secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della disciplina comunitaria sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'ambiente.

*Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede

mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a). L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Istituzione di un sistema di tracciabilità delle produzioni italiane)*

1. A decorrere dall'anno 2006, è istituito un sistema nazionale volontario di tracciabilità delle produzioni finalizzato all'immediata riconoscibilità delle componenti sostanziali delle produzioni italiane e alla tutela dei consumatori, con la possibilità di identificare l'area geografica di provenienza dei prodotti finiti e delle loro componenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 si intendono:

a) realizzati interamente in Italia i prodotti per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la produzione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano;

b) realizzati in Italia i prodotti che sono sufficientemente lavorati o trasformati in Italia come previsto dagli articoli 24 e 69 del regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992.

3. Le caratteristiche del prodotto finale e l'origine delle materie prime o semilavorati impiegati nel processo di lavorazione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), devono risultare nella Carta d'identità di cui all'articolo 10.

4. Per i prodotti di cui al comma 2, lettera a), la Carta di identità di cui all'articolo 10 deve contenere la dizione, traducibile in altre lingue, "realizzato integralmente in Italia". Per i prodotti di cui al comma 2, lettera b), la Carta di identità deve contenere la dizione, traducibile in altre lingue, "realizzato in Italia".

5. Alle camere di commercio è demandata la tenuta dell'elenco degli organismi associativi o consortili che adottano procedure di autocontrollo per l'introduzione, presso gli operatori economici, del sistema nazionale di tracciabilità.

6. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità per l'introduzione e la gestione del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo.

7. Il Ministero delle attività produttive predispose campagne annuali di sensibilizzazione per favorire l'istituzione e la registrazione di marchi geografici, legati a produzioni riferite a specifici territori, da parte degli operatori aderenti al sistema nazionale di tracciabilità.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a). L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

---

## Art. 12.

### 12.1

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le norme di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti alimentari, per i quali resta in vigore la disciplina prevista dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204».

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**351<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Vice Presidente***PILONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Confederazione generale sindacati autonomi (CONFSAL), il dottor Francesco Cagnasso, segreteria generale; in rappresentanza della Confederazione unitaria di base (CUB), la dottoressa Gloria Carboni, coordinamento nazionale, e il dottor Carmine Pace, coordinamento nazionale; in rappresentanza della Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), il dottor Luciano Dionisi, segretario generale federazione funzione pubblica e il dottor Alberto Sartoni, vice segretario generale e in rappresentanza della Federazione autonoma bancari italiani (FABI), il dottor Franco Bettoni, dirigente nazionale.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PILONI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista, limitatamente alla parte della seduta odierna dedicata allo svolgimento delle audizioni. Avverte altresì che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento delle audizioni previste nella seduta odierna.



*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili: proposta di integrazione del programma dell'indagine; audizione dei rappresentanti della Confederazione generale sindacati autonomi (CONFSAL), della Confederazione unitaria di base (CUB), della Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA) e della Federazione autonoma bancari italiani (FABI)**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 ottobre scorso.

Il presidente PILONI, a nome del presidente Zanoletti, propone di chiedere al Presidente del Senato di autorizzare lo svolgimento di un sopralluogo in Francia ed in Gran Bretagna, ad integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in corso, sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili. Nel corso di tale missione, che potrebbe svolgersi dall'11 al 17 dicembre, una delegazione composta da cinque senatori, dovrebbe recarsi a Londra e a Parigi per acquisire elementi di analisi comparativistici sulla materia in questione attraverso lo svolgimento di incontri con gli organi parlamentari e di governo competenti, nonché con le principali associazioni sindacali e datoriali.

Conviene la Commissione sulla proposta testé illustrata.

Si passa allo svolgimento delle audizioni.

Il presidente PILONI rivolge quindi un cordiale saluto ai rappresentanti della CONFSAL, della CUB, della CIDA e della FABI e, dopo aver introdotto i temi dell'audizione, dà loro la parola.

Riferiscono quindi sul tema della procedura informativa in titolo, il dottor DIONISI, a nome della CIDA, il dottor CAGNASSO, a nome della CONFSAL, la dottoressa CARBONI, a nome della CUB e il dottor BETTONI, a nome della FABI.

Rivolgono quindi domande e richieste di chiarimento i senatori MONTAGNINO e VANZO, ai quali replicano il dottor CAGNASSO, il dottor BETTONI, il dottor DIONISI e il dottor PACE.

Il presidente PILONI ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**300<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sullo stato dell'assistenza psichiatrica in Italia e sull'attuazione dei progetti obiettivo per la tutela della salute mentale**

Il presidente TOMASSINI ricorda come nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutosi il 16 novembre scorso si fosse convenuto circa l'opportunità di attivare un'indagine conoscitiva volta ad acquisire un'adeguata cognizione dell'assistenza prestata in Italia ai soggetti affetti da malattie mentali in Italia. A tal fine verranno svolte apposite audizioni ed effettuati eventualmente sopralluoghi. Conferisce quindi al senatore Paolo Danieli l'incarico di relatore sulla procedura informativa in questione.

Non facendosi osservazioni, la Commissione approva la proposta di indagine conoscitiva. La richiesta di autorizzazione verrà pertanto trasmessa al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3616-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente TOMASSINI avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame del provvedimento in titolo sarà limitato alle sole modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Comunica inoltre che

esso sarà all'esame dell'Assemblea già a partire da domani. Dà quindi la parola al relatore affinché proceda all'illustrazione.

Il relatore CARRARA (*FI*) fa presente che la Camera dei deputati, in sede di conversione, in seconda lettura, del decreto-legge n. 202, ha operato alcune modifiche, relative all'articolo 5, recante misure di sostegno in favore del settore avicolo. Menziona innanzitutto la riformulazione del comma 1, la quale specifica che l'acquisto di carni congelate avicole e di altri prodotti avicoli freschi da parte dell'AGEA è destinato a forme di aiuto alimentare, restando fermo che tale acquisto è possibile per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate e per un importo massimo di 20 milioni di euro.

Si sofferma quindi sull'inserimento di tre commi dopo il comma 3. Il comma *3-bis* prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali possa disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti finanziari di cui al successivo comma *3-ter*, i seguenti interventi in favore degli allevatori agricoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole: sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari; sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri; sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'ISMEA, in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma *3-ter* reca, oltre ai limiti finanziari, pari a 2 milioni per il 2006 e a 8 miliardi annui a decorrere dal 2007, le relative norme di copertura.

Il comma *3-quater* prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, possa concedere contributi – nei limiti di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 – per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Il medesimo comma provvede anche alla relativa copertura finanziaria.

Si apre quindi la discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore D'AMBROSIO (*Misto-Pop-Udeur*) esprime perplessità circa l'andamento dell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 202, rilevando come una sua proposta emendativa, presentata nel corso dell'esame in prima lettura, non sia stata accolta a causa dei problemi di copertura rilevati dalla Commissione bilancio, mentre alla Camera è stato possibile

apportare modifiche di analogo tenore e, semmai, più onerose sul piano finanziario, per ragioni tuttora poco comprensibili. Si riserva inoltre di presentare proposte emendative all'Assemblea, volte alla tutela degli allevatori di pollame, ed in particolare delle imprese cooperative operanti nel settore.

Il sottosegretario CURSI ricorda come alla Camera tanto il Governo quanto la Commissione bilancio abbiano espresso parere contrario sugli emendamenti approvati.

La senatrice BIANCONI (FI) giudica condivisibile la presenza di disposizioni volte al sostegno dei produttori in un provvedimento principalmente deputato a fronteggiare un'emergenza sanitaria, in ragione di un crollo dei consumi di carne avicola ormai giunto a circa il 50 per cento, con immaginabili ricadute negative in termini economici ed occupazionali. Pertanto, il necessario senso di responsabilità rende opportuno procedere ad un'approvazione definitiva del testo modificato dall'altro ramo del Parlamento, anche tenendo conto del fatto che esso non comporta reali problemi di copertura.

Il senatore MASCIONI (DS-U) manifesta perplessità circa la presenza, nell'articolato di un provvedimento emanato per la tutela della salute pubblica, di norme finalizzate al sostegno di un settore economico, con il risultato di portare la Commissione a dibattere aspetti di fatto estranei alla propria competenza quali, appunto, quelli della produzione agroalimentare. Dopo aver precisato che a stretti termini di rigore sarebbe più congruo sopprimere le disposizioni introdotte dalla Camera, stante la possibilità di inserirne di analoghe nell'articolato della legge finanziaria tuttora all'esame del Parlamento, dichiara che, per senso di responsabilità, al cospetto di una situazione obiettivamente grave, il proprio Gruppo è comunque favorevole all'approvazione definitiva del testo in esame.

Dopo aver espresso condivisione rispetto alle perplessità manifestate dal senatore D'Ambrosio, il senatore SALZANO (UDC) dichiara il favore del proprio Gruppo, circa l'opportunità di approvare il testo in esame, anche in considerazione delle oggettive difficoltà che attualmente incontra un'intera categoria di operatori economici.

Il senatore AGONI (LP) pone l'accento sulla grave crisi di cui soffre il settore dell'allevamento avicolo cagionata, stante l'assenza di focolai di contagio di influenza aviaria in Italia, solamente da un allarmismo ingiustificato, irresponsabilmente alimentato dai mezzi di informazione. Ricorda come la produzione italiana di carni avicole sia pari al 106 per cento del fabbisogno nazionale, per cui non vi è attualmente alcuna esigenza di importare tali prodotti alimentari. Nel settore avicolo, tuttavia, un blocco anche temporaneo della produzione avrebbe, per ragioni tecniche, conseguenze di lungo periodo, traducendosi nel tracollo dell'intero

comparto e nella conseguente necessità di importare carni avicole. Rileva inoltre come spesso le esigenze sanitarie e le esigenze della produzione agroalimentare possano essere concretamente disgiunte, restando ferma nella fase attuale la necessità di approvare un provvedimento che rappresenta una risposta credibile delle istituzioni nei confronti dei bisogni tanto dei produttori quanto dei consumatori, non sussistendo oltretutto ragione di nutrire preoccupazioni circa gli aspetti finanziari.

Pur affermando di condividere le perplessità espresse nel corso del dibattito, il presidente TOMASSINI sottolinea l'importanza di assumere un atteggiamento pragmatico, tenendo conto dell'effettiva sovrapposizione di un'emergenza sanitaria ad un problema economico-produttivo.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono replicare, dopo aver constatato l'assenza di volontà di presentare proposte emendative, pone infine in votazione il mandato al relatore.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per la conversione in legge del decreto-legge in titolo con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale. Inoltre, considerato che per la necessità di concludere l'esame non è stato possibile attendere il parere della Commissione bilancio, incarica il relatore di formulare eventuali emendamenti al testo del decreto-legge, in conformità alle eventuali indicazioni che potrebbero essere formulate dalla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate alle ore 8,30 e 15 di domani, mercoledì 23 novembre, non avranno luogo.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**225<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GENTILONI SILVERI**

*Intervengono l'Amministratore delegato della SIPRA, dottor Mario BIANCHI, il Direttore generale della SIPRA, dottor Maurizio BRACCIALARGHE e il Direttore commerciale della SIPRA, dottor Stefano COLOMBO.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Audizione dell'Amministratore delegato della SIPRA**

(Svolgimento dell'audizione e rinvio)

Svolge una breve introduzione il presidente GENTILONI SILVERI, il quale ricorda che l'audizione è stata richiesta soprattutto in relazione al dato – emerso in varie circostanze e soprattutto dall'audizione del direttore generale della RAI, dottor Meocci – secondo il quale nell'ultimo periodo, ad una grande ripresa di ascolti della RAI, corrisponde con apparente paradosso una perdita di posizioni nel mercato pubblicitario rispetto al concorrente privato.

Il dottor BIANCHI, amministratore delegato della SIPRA, si sofferma in primo luogo sulle complessità del mercato pubblicitario radiotelevisivo, e in particolare sulle differenze tra la concessionaria pubblica e i soggetti privati che, di fatto, operano su mercati differenti e con differenti poten-

zialità, in particolare a causa del diverso e più restrittivo limite di affollamento pubblicitario concesso dalla legge alla RAI, la cui pubblicità non può superare il 4 per cento settimanale della programmazione contro il 15 per cento dei privati.

Tali limiti implicano la necessità per la RAI di concentrare la pubblicità nelle fasce di maggiore ascolto e di maggiore redditività, sempre con il limite dell'affollamento pubblicitario orario che non può superare il 12 per cento.

In queste condizioni – concentrazione della pubblicità oraria disponibile nelle ore più costose, minore disponibilità oraria – la pubblicità della RAI si rivolge evidentemente a un *target* più pregiato di quella del concorrente, con l'evidente esclusione degli inserzionisti medio-piccoli e una minor potenzialità competitiva complessiva.

In realtà tale minore competitività vale anche per gli inserzionisti maggiori se si considera che il maggior costo della pubblicità sulla RAI per i motivi sopra descritti – si tratta di un costo medio di 363 euro al secondo contro 207 della pubblicità trasmessa su Mediaset – non compensa il più elevato numero di contatti con gli utenti realizzabili con la RAI.

Di fatto la quota detenuta dalla RAI nel mercato pubblicitario televisivo è più elevata di quanto ci si potrebbe aspettare se si tiene conto del diverso livello del costo-contatto di RAI rispetto a Mediaset, dal momento che la RAI raccoglie il 27,6 dei contatti pubblicitari complessivi, e nel contempo ha una quota di fatturato pubblicitario del 32,2 per cento.

Premesso dunque che comunque nel 2004 la raccolta della RAI è cresciuta dall'11,7 per cento, recuperando il picco negativo del 2001 dovuto al fatto che nella situazione sopradescritta l'azienda pubblica soffre più di Mediaset nei periodi di bassa domanda, è evidente che l'obiettivo della RAI, più che un improponibile aumento della quota di mercato pubblicitario, deve essere quello di difesa delle sue posizioni.

Tale obiettivo è stato perseguito a partire dal 2003 dalla SIPRA in primo luogo attraverso una migliore strutturazione organizzativa che ha indubbiamente dato i suoi frutti.

Per quanto riguarda poi l'anno in corso va considerato che una minore vivacità della RAI sul mercato pubblicitario è da collegare, da un lato, al fatto che nel 2004 si sono verificati eventi sportivi, quali le Olimpiadi e i Campionati europei di calcio, di forte interesse per gli inserzionisti. D'altro canto c'è anche da considerare – ciò che contribuisce a spiegare il motivo per cui i risultati pubblicitari non sono in linea con i successi degli ascolti – che quando sono stati conclusi i contratti le aspettative del mercato sugli andamenti della fascia preserale di RAIUNO e della trasmissione della domenica erano decisamente negative, in considerazione dell'uscita dalla programmazione di Paolo Bonolis e della perdita dei diritti sul campionato di calcio. In realtà tra i pochi ad aver fiducia nella qualità intrinseca del prodotto RAI c'è stata proprio la SIPRA, che nelle sue stime di ascolto delle interruzioni pubblicitarie aveva anticipato i risultati conseguiti. Infine vi è da considerare la perdita di gettito dovuta

alla sospensione per quattro giorni di numerosi intervalli pubblicitari in occasione della scomparsa del Santo Padre.

Il deputato CAPARINI chiede in primo luogo al dottor Bianchi una sua valutazione circa la situazione che si verifica ai vertici della SIPRA in seguito alla permanenza in carica del Presidente che da ormai diversi mesi è assessore regionale nel Lazio.

Egli chiede poi un quadro esauriente sul problema delle retribuzioni dei vertici della SIPRA, in particolare in relazione alle voci secondo cui, attraverso una modifica della denominazioni di alcune voci retributive, sarebbero stati erogati dei premi di produzione che senza che fossero stati raggiunti gli obiettivi per i quali erano previsti.

Il deputato Caparini infine chiede quali siano le reali prospettive di quel riposizionamento di RAIDUE sul mercato pubblicitario, del quale si torna periodicamente a parlare, e come tali aspirazioni siano compatibili con il fatto che tale rete deve sopportare una pesante presenza di trasmissioni facenti capo ad altre strutture e che certamente non possono contribuire all'ottimizzazione del *target* degli ascolti.

Il deputato GIULIETTI ritiene che dall'osservazione del collega Caparini in ordine alla presidenza della SIPRA debba essere presa occasione per un più ampio esame dei numerosi conflitti d'interesse esistenti in RAI.

Egli chiede poi al dottor Bianchi se sia ancora attiva la Commissione della SIPRA che doveva esprimere una valutazione di merito sui contenuti dei messaggi pubblicitari, un controllo che oggi sembra piuttosto assente se non per iniziative paradossali come quella della censura alla trasmissione pubblicitaria della chiesa valdese per la promozione dell'8 per mille.

L'oratore chiede infine al dottor Bianchi di conoscere che cosa la SIPRA possa fare e cosa in concreto faccia per promuovere una maggiore trasparenza nel rapporto tra politica pubblicitaria della RAI ed interessi privati; egli ritiene che tutta questa materia dovrebbe essere resa trasparente e moralizzata, possibilmente superando strumenti ambigui come le telepromozioni, ma se questo non è possibile almeno il rapporto di sponsorizzazione dovrebbe avvenire alla luce del sole. In proposito egli esprime preoccupazione per la recente denuncia del dottor Moncalvo, che si aggiunge a quelle a suo tempo presentate dal dottor Francia e dal dottor Beha.

Il senatore PESSINA osserva come dalle osservazioni del dottor Bianchi risulti chiara la peculiarità del mercato pubblicitario televisivo per cui la RAI, potendo contare sul canone, è soggetta a vincoli e limiti nell'affollamento pubblicitario che la rendono inevitabilmente meno competitiva soprattutto in quei momenti, in cui la domanda del mercato attraversa una fase riflessiva.

Peraltro nel medio e lungo periodo la valutazione delle potenzialità di fatturato di una Concessionaria non può prescindere dalla quantità dei contatti pubblicitari che la Concessionaria è in grado di offrire al mercato;



ebbene, dalla relazione dell'Amministratore delegato risulta che la quota di fatturato pubblicitario realizzata dalla RAI attraverso la raccolta di Sipra è superiore alla quota dei contatti pubblicitari di cui la Concessionaria dispone.

Ciò significa, in altre parole, che nei prossimi anni non è improbabile un allineamento del fatturato alla quota dei contatti pubblicitari e, pertanto, un suo ridimensionamento e che perciò la RAI nel quadro attuale di regole sull'affollamento, dovrà recuperare redditività, soprattutto incidendo in misura significativa sulla propria struttura di costi, in particolare quelli fissi che sottraggono risorse che altrimenti potrebbero essere investite sul prodotto.

Assieme a questo certamente RAI e Sipra non possono non impegnarsi al massimo al fine di migliorare l'offerta commerciale pur nei limiti oggettivi della loro azione e a tale proposito non si può non rilevare che la concessionaria di pubblicità della RAI sta svolgendo in questi anni un ruolo efficace, attivo e professionale.

Proprio per questo egli ritiene interessante chiedere a Bianchi quali possono essere le iniziative che l'Editore, cioè la RAI, insieme alla Concessionaria, cioè la Sipra, pensano di dover assumere per migliorare il loro potenziale di offerta al mercato.

Il deputato CARRA rileva come le valutazioni espresse dal dottor Bianchi, pur sicuramente utili a comprendere le specificità del mercato pubblicitario per la radiotelevisione pubblica, non dissipano del tutto le perplessità in ordine all'andamento della raccolta pubblicitaria della RAI rispetto al concorrente privato, specialmente alla luce di valutazioni come quelle espresse da un personaggio insospettabile quale il dottor Margara nella sua intervista all'Avvenire circa il *trend* positivo del mercato pubblicitario ed in particolare di quello televisivo.

Egli chiede quindi l'opinione del dottor Bianchi circa gli effetti che il quadro normativo approvato con la legge Gasparri ha determinato per il mercato radiotelevisivo, domanda se la sperimentazione del digitale terrestre abbia rappresentato un incentivo o non piuttosto un ostacolo alla raccolta pubblicitaria, e quali prospettive possano essere conseguite da una rimodulazione dell'offerta pubblicitaria fra le tre reti della RAI.

In proposito egli si ricollega alle osservazioni del deputato Caparini circa le prospettive di crescita pubblicitaria su RAIDUE e chiede al dottor Bianchi quanto ritiene che valga, in termini di raccolta pubblicitaria, il ritorno in video di Michele Santoro.

Infine il deputato Carra invita il dottor Bianchi ad esprimere il punto di vista della SIPRA sulla possibilità di prevedere nel contratto di servizio misure idonee a rilanciare la competitività commerciale della RAI.

Il presidente GENTILONI preso atto della richiesta di intervenire di numerosi colleghi e delle votazioni in corso alla Camera dei deputati rinvia il seguito dell'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**76ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto CENTARO

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il senatore BOBBIO, in relazione alle audizioni già previste per il prossimo 25 novembre, chiede che siano ascoltati anche il Presidente della Regione Calabria e il professor Romano Prodi.

Il PRESIDENTE avverte che la sua proposta verrà portata all'attenzione del prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

**Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia Dott. Pietro Grasso**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione ringraziando il dott. Grasso della disponibilità accordata.

Svolge la relazione il dott. GRASSO.

Pongono domande, in alcuni passaggi in seduta segreta, i senatori MARITATI, MARINI, DALLA CHIESA, BOBBIO, VIZZINI E ZANCAN e i deputati LUMIA, CRISTALDI, BOVA, GAMBALE, GRILLO, DIANA, SINISI e PAROLO, nonché il PRESIDENTE.

Risponde alle domande, in alcuni passaggi in seduta segreta, il dott. GRASSO.

*La seduta termina alle ore 0,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione di Massimo Palmieri, amministratore unico della Cid Software Studio Srl, e di Tiziana Gifuni, Giovanni Salatiello e Rosaria Meglio, tecnici della Cid**  
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Massimo PALMIERI, *amministratore unico della Cid Software Studio Srl*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola Giovanni SALATIELLO, *tecnico della Cid*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano Massimo PALMIERI, *amministratore unico della Cid Software Studio Srl*, Tiziana GIFUNI, Giovanni SALATIELLO e Rosaria MEGLIO, *tecnici della Cid*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Massimo Palmieri, l'ingegner Giovanni Salatiello, la dottoressa Tiziana Gifuni, la dottoressa Rosaria Meglio, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di Alessandro Gianfrancesco, presidente del consiglio di amministrazione della Daelit Srl, e di Daniele Gianfrancesco, della Daelit Srl**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Alessandro GIANFRANCESCO, *presidente del consiglio di amministrazione della Daelit Srl*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano Alessandro GIANFRANCESCO, *presidente del consiglio di amministrazione della Daelit Srl*, e Daniele GIANFRANCESCO, *della Daelit Srl*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Alessandro Gianfrancesco, il dottor Daniele Gianfrancesco, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di Luigi Caruso, presidente del consiglio di amministrazione della Enterprise Digital Architects Spa e di Anna Alaimo, assistente amministrativa della Enterprise**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Luigi CARUSO, *presidente del consiglio di amministrazione della Enterprise Digital Architects Spa*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica Luigi CARUSO, *presidente del consiglio di amministrazione della Enterprise Digital Architects Spa*, e di Anna ALAIMO, *assistente amministrativa della Enterprise*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Luigi Caruso, la dottoressa Anna Alaimo, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sugli infortuni sul lavoro,**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**14ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOFANI**

*Intervengono, in sede di audizione: in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio, Alessandra Tibaldi, ed il dott. Paolo Alessandrini, responsabile dei rapporti con il Parlamento della medesima Conferenza; in rappresentanza dell'IPSEMA, il presidente, avv. Antonio Parlato; in rappresentanza della FILT-CGIL, i sigg. Massimo Ercolani e Alberto Panetta, funzionari; in rappresentanza della FIT-CISL, il dott. Domenico Barbera, membro della segreteria nazionale, ed il sig. Piero Menicucci, responsabile nazionale della sicurezza del settore portuale; in rappresentanza dell'UGL-FEDERAZIONE NAZIONALE MARE, il cap. Diodato Russo, segretario generale, il cap. Mauro Cassaglia, vice segretario generale, ed il cap. superiore Salvatore Scotto Di Santillo, consulente della medesima organizzazione; in rappresentanza dell'UILTRASPORTI, il sig. Caprina Massimo, dirigente.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il presidente TOFANI ricorda che una delegazione della Commissione ha svolto, nella giornata di ieri, un sopralluogo nella Provincia di Frosinone, concernente le tematiche della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al settore metalmeccanico e a quello delle cave di marmo e della lavorazione del marmo.

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome**

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e dà loro la parola.

Riferisce sui temi in oggetto, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio, Alessandra TIBALDI.

Intervengono quindi per porre alcune domande all'assessore TIBALDI i senatori FABBRI, PIZZINATO e BATTAFARANO.

L'assessore TIBALDI risponde ai quesiti formulati.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione, rilevando che appare di notevole interesse per la Commissione l'invio per iscritto, da parte dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di ulteriori elementi di documentazione in risposta ai quesiti sollevati.

**Audizione in merito al settore portuale dell'IPSEMA e delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL-FEDERAZIONE NAZIONALE MARE, ULTRASPORTI**

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e dà loro la parola.

Riferiscono sui temi in oggetto: in rappresentanza della FILT-CGIL, il sig. PANETTA, funzionario; in rappresentanza dell'IPSEMA, il presidente, avv. PARLATO; in rappresentanza dell'UGL-FEDERAZIONE NAZIONALE MARE, il cap. RUSSO, segretario generale.

Intervengono quindi per porre alcune domande i senatori BATTAFARANO e PIZZINATO.

Il PRESIDENTE ricorda che i soggetti auditi possono – oltre che fornire risposte, se possibile, nella presente seduta – anche trasmettere ulteriori elementi e considerazioni per iscritto alla Commissione.

Intervengono per rispondere ai quesiti formulati l'avv. PARLATO, il sig. ERCOLANI, funzionario della FILT-CGIL, il sig. PANETTA e il cap. RUSSO.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti, ricordando di nuovo che è sempre possibile inviare memorie per iscritto alla Commissione, e dichiara conclusa l'audizione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOFANI comunica che, in conformità alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la prossima seduta della Commissione è convocata per le ore 10 di martedì 29 novembre per lo svolgimento dell'audizione, alle ore 10,00, del Gruppo di lavoro INAIL-ISPEL-regioni e dell'audizione, alle ore 10,45, della Consulta Interassociativa Italiana per la prevenzione, di alcuni dei soggetti ad essa aderenti nonché della Società italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale (SIMLII).

*La seduta termina alle ore 11,50.*



# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

262<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FALCIER

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(3616-B)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, le quali a suo giudizio non suscitano rilievi critici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

**(3373)** *Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali*

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e Commissione speciale in materia di infanzia e di minori riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni e condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, con il quale si propongono modifiche alla vigente

legislazione in materia di adozioni internazionali; si tratta di un disegno di legge improntato alla semplificazione delle procedure, nel rispetto del preminente interesse del minore e del ruolo riconosciuto ai vari soggetti istituzionali, nonché a realizzare garanzie di maggiore trasparenza. Alle novelle così proposte si affiancano, inoltre, integrazioni alla legge n. 184 del 1983 che introducono anche per le adozioni internazionali alcuni istituti – l'adozione in casi particolari e l'affidamento temporaneo – già previsti per le adozioni nazionali. Il provvedimento in esame è, a suo avviso, condivisibile e non suscita rilevi di termini di costituzionalità: propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 3373.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al medesimo disegno di legge e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sugli emendamenti 11.1 e 11.4, invitando tuttavia le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di demandare alla Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la competenza a stipulare accordi bilaterali con Paesi stranieri;

– parere non ostativo sull'emendamento 12.2, a condizione che venga riformulato il comma 4, evitando di prevedere l'obbligo, da parte delle Regioni, a stipulare apposite convenzioni e di assumere costi connessi alla procedura, che appare confliggente con gli ambiti di autonomia delle Regioni stesse;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Ha quindi la parola il sottosegretario GAGLIARDI che condivide la proposta formulata dal relatore, con particolare riferimento all'emendamento 12.2 che, a suo avviso, dovrebbe essere riformulato nel senso di prevedere la facoltà da parte delle Regioni di stipulare le convenzioni di cui si tratta, e di assumere gli oneri conseguenti.

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) dichiara di concordare con la precisazione del rappresentante del Governo, integrando in tal senso la propria proposta di parere.

La Sottocommissione, infine, concorda con le proposte formulate dal relatore.

**(3473) Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 13ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo: segnala che le sue disposizioni sono prevalentemente riconducibili alle materie «politica estera e relazioni internazionali dello Stato», nonché «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello

Stato dall'articolo 117, comma secondo, lettere *a*) e *s*) della Costituzione. Non rilevando profili problematici di costituzionalità, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3247-B) Deputato CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, ritenendo che essi non suscitino rilievi in termini di costituzionalità, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(3212) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che non presenta, a suo giudizio, profili problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3401) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che non presenta, a suo giudizio, profili problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3606) MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte favorevole, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si intende promuovere iniziative volte a sviluppare la cultura della pace: in particolare, si propone il conferimento alla città di Rovereto del titolo di «Città della pace» e la promozione di attività culturali e di studio per la pace. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che le sue disposizioni non siano riconducibili a competenze che lo statuto speciale attribuisce in via esclusiva alle province autonome, quale quella in materia di manifestazioni e attività culturali ed educative locali – di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 5 del 1948, ora articolo 8 del D.P.R. n. 670 del 1972, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige – bensì a principi fondamentali in materia di promozione e organizzazione di attività culturali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: la natura non locale delle attività in questione è infatti testimoniata sia dalla valenza nazionale che viene riconosciuta alla commemorazione degli eventi bellici, sia dal carattere internazionale degli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, sia dall'attribuzione alla Fondazione di cui all'articolo 1, comma 2, della natura di organizzazione non governativa accreditata presso l'ONU. La proposta di parere non ostativo è conseguentemente condizionata dalla modifica del comma 5 dell'articolo 1, che fa riferimento all'articolo 11 della legge costituzionale n. 5 del 1948. Osserva inoltre che l'attribuzione alla provincia autonoma di un finanziamento per le specifiche finalità di cui al disegno di legge in titolo, previsto dall'articolo 2, va ricondotta agli speciali interventi finanziari in favore di un determinato ente territoriale, di cui all'articolo 119, quinto comma della Costituzione, trattandosi di finanziamento aggiuntivo e indirizzato a una specifica Provincia.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- parere favorevole sull'emendamento 1.2, che riconduce la competenza legislativa delle province autonome, di cui all'articolo 1, comma 5, del disegno di legge n. 3606 all'articolo 17 del testo unico recante lo statuto speciale del Trentino Alto-Adige;
- parere non ostativo sull'emendamento 1.1.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**170<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Moliari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge): parere di nulla osta.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**526<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vietti, per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e per la salute Corsi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(3616-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che la Commissione bilancio ha già reso sull'articolo 4, comma 2, un parere contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto recante una riassegnazione di entrate. A tal fine, segnala che il testo approvato dalla Camera dei deputati ha ulteriormente ampliato le fattispecie per le quali il Ministero può operare attraverso riassegnazioni delle entrate. Per quanto attiene, poi, ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 5, fa presente che durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, con l'avviso contrario del Governo, la Commissione bilancio ha reso parere contrario su di essi in quanto ritenuti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione o di adeguata copertura. In particolare, sul comma 3-*bis*, ritiene necessario segnalare che la tipologia di interventi ivi indicati, trattandosi di diritti soggettivi, non appare compatibile con una copertura a tetto di spesa (comma 3-*ter*). Fa presente peraltro che si tratta di agevolazioni a regime (sospensione o differimento dei termini relativi ad adempimenti tributari) che in fattispecie analoghe di crisi settoriali vengono generalmente concesse per un periodo di tempo limitato. Sul comma 3-*quater*, segnala infine che sono previsti contributi biennali finalizzati all'accensione di nuovi mutui.

Conclude ritenendo che gli interventi di cui ai commi precedenti potrebbero comunque essere in qualche modo modulati in relazione al tetto di spesa.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) dichiara di non condividere le conclusioni testé svolte dal relatore in quanto le norme riconoscono dei diritti soggettivi che spaziano dalla sospensione dei pagamenti fino anche alla sospensione delle rate di operazioni creditizie. Non si rintracciano peraltro disposizioni volte a limitare le agevolazioni sul territorio nazionale. Pertanto, una volta riconosciuto un beneficio, l'ambito di modulazione degli oneri non è in alcun modo accertabile ed anche qualora si opponesse l'esistenza di un tetto di spesa, tutti coloro che rientrano nei requisiti per l'accesso al beneficio ne chiederebbero il riconoscimento in sede giudiziale. Occorre pertanto che il Governo fornisca una quantificazione degli oneri ed un'adeguata copertura finanziaria altrimenti i limiti massimi di spesa previsti nei commi citati non verrebbero comunque rispettati.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) non ravvede profili critici di quantificazione e di copertura relativamente ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* dell'articolo 5, in quanto l'eventuale differimento o sospensione del pagamento dei tributi non è direttamente cogente ma rappresenta una misura che il Ministro delle politiche agricole e forestali è nella facoltà di concedere.

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) conviene con le osservazioni testé svolte dal senatore Paolo Franco, rilevando che il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali indicherà le modalità di riconoscimento dei benefici previsti dai commi citati.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, durante l'esame alla Camera dei deputati, la Commissione bilancio ha espresso avviso contrario sui commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* dell'articolo 5 in relazione ai profili di quantificazione e di copertura. Pertanto un diverso orientamento della Commissione bilancio del Senato rispetto a quello espresso dall'omologa Commissione della Camera dei deputati può essere adottato soltanto qualora venga presentata dal Governo una relazione tecnica idonea a dimostrare la neutralità finanziaria della norma citata, ovvero qualora venga indicata una nuova formulazione idonea a garantire la compatibilità tra la tipologia delle agevolazioni ivi previste e il tetto di spesa. D'altro canto, anche se le norme prevedono una mera facoltà esercitabile dal Ministro delle politiche agricole e forestali, il contenuto delle agevolazioni è espressamente previsto. Pertanto, se la norma non venisse modificata, molto probabilmente la sua attuazione potrebbe essere seriamente compromessa.

A prescindere dal merito delle norme in questione – sul quale dichiara di essere complessivamente favorevole – propone di rinviare l'esame ad altra seduta, rilevando tuttavia che, ove entro domani non dovesse

pervenire una nuova relazione tecnica ovvero una riformulazione in grado di superare i rilievi emersi dal dibattito, la Commissione bilancio si troverebbe costretta a rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 5. Ritiene peraltro che sull'articolo 4, comma 2, come modificato dalla Camera dei deputati, in coerenza con il parere già reso in precedenza sul provvedimento in titolo, la Commissione possa esprimere un avviso contrario, senza indicazione della suddetta norma costituzionale.

Il sottosegretario VIETTI conviene con la proposta del Presidente di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(2351) Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore GRILLOTTI (AN), con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul provvedimento in titolo e sui relativi emendamenti.

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore Paolo FRANCO (LP) illustra gli ulteriori emendamenti 1.500, 3.500 e 23.0.500, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla proposta 23.0.500 che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti sia al fine di verificare l'idoneità della copertura predisposta con riferimento al comma 1, lettera c) (che affida ad una non meglio precisata autorità pubblica l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche congelate nel quadro delle attività di prevenzione contro il riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo), sia al fine di escludere che possano derivare ulteriori oneri dalle restanti lettere del comma 1. Al riguardo, occorre in particolare verificare la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 delle lettere n) e u), che prevedono il riordino della disciplina in materia di vigilanza, controlli, ispezioni e verifiche (e delle relative forme di coordinamento) contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Riscontra inoltre l'opportunità di riformulare la suddetta clausola di invarianza di cui al comma 3 con riferimento «alle restanti lettere del



comma 1», anziché ai «restanti commi», essendo recate le disposizioni suscettibili di determinare oneri unicamente dal comma 1. In relazione alle disposizioni di copertura di cui al comma 2, segnala altresì che, a fronte di oneri che appaiono di natura permanente, è stata predisposta la copertura solo per un triennio. Non risultano inoltre disponibili le risorse richiamate relativamente all'anno 2006 a valere della tabella A e, relativamente all'anno 2007, a valere della tabella C della legge finanziaria (tenuto anche conto del disegno di legge finanziaria 2006, Atto Senato n. 3613, come risulta modificato dal Senato, Atto Camera n. 6177). Occorre infine acquisire conferma della disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura per l'anno 2005 con riferimento alla tabella C della legge n. 311 del 2004. Per quanto concerne la proposta 1.500, che appare una disposizione di coordinamento con il citato emendamento 23.0.500, richiama le suddette osservazioni.

In ordine all'emendamento 3.500 segnala che sopprime il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), consentendo di attingere senza limiti alle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Al riguardo rileva che, sebbene già a partire dalla legge finanziaria per il 2003, in tabella F, sia stato previsto un distinto accantonamento, pari a 50 milioni di euro annui, del medesimo Fondo, espressamente destinato alla copertura degli oneri correlati alla legge comunitaria (recependo in tal modo anche le indicazioni contenute nell'ordine del giorno n. 9/1533-B/2, presentato alla Camera in occasione dell'approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2001), nel citato disegno di legge finanziaria 2006 non risulta più presente il suddetto accantonamento.

Il sottosegretario VIETTI, sull'emendamento 23.0.500, conviene con l'opportunità di modificarne la copertura ponendo, a regime, gli oneri sul Fondo speciale di parte corrente, con riferimento all'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Conferma in ogni caso la quantificazione degli oneri ivi indicata. In merito al correlato emendamento 1.500 fa presente che non vi sono osservazioni concernenti i profili finanziari. Infine sulla proposta 3.500, preannuncia l'intenzione del Governo di modificare la Tabella F della legge finanziaria in discussione presso l'altro ramo del Parlamento al fine di ricostituire l'accantonamento del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1997). A tal proposito, precisa che l'emendamento 3.500 è volto a migliorare l'operatività dell'attuazione della normativa comunitaria.

Dopo l'intervento del presidente AZZOLLINI, volto a osservare che non è stato ancora fornito un chiarimento sull'osservazione relativa alla soppressione del limite di spesa dell'emendamento 3.500, prende la parola il sottosegretario VIETTI per chiedere una breve sospensione della seduta, in modo tale da consentire al Governo di acquisire ulteriori chiarimenti.

*La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.*

Il sottosegretario VIETTI ribadisce le osservazioni già svolte.

Il presidente AZZOLLINI, in assenza di ulteriori chiarimenti, propone, pertanto, di esprimere avviso contrario sulla proposta 3.500. In merito agli emendamenti 23.0.500 e 1.500, correlati, ritiene opportuno condizionare l'avviso favorevole ad una riformulazione della clausola di copertura secondo le indicazioni fornite dal Governo, prevedendo altresì la predisposizione della relazione tecnica e il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari sull'emanando decreto legislativo ivi previsto.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene infine di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.500, 23.0.500 e 3.500 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.500 e parere di nulla osta sugli emendamenti 1.500 e 23.0.500 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che la direttiva 2005/60/CE ivi richiamata sia indicata nell'articolo 1, comma 4, primo periodo del testo del disegno di legge in esame e che all'emendamento 23.0.500, il comma 2, sia sostituito con il seguente:

«2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

**(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcara, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FASOLINO (FI) illustra l'emendamento 1.135 relativo al disegno di legge in titolo, osservando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta in

esame, tenuto tuttavia conto che la copertura finanziaria appare sovrabbondante.

Il sottosegretario VIETTI esprime avviso contrario, nel merito, sulla copertura.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso favorevole in ossequio alla prassi seguita dalla Commissione in occasione dell'esame di emendamenti che presentano una copertura sovrabbondante.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo sull'emendamento 1.135.

*(3177) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FASOLINO (FI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il riferimento al bilancio triennale di cui all'articolo 3 dovrebbe essere aggiornato. Tuttavia, trattandosi di un disegno di legge presentato nel 2004 e con decorrenza degli oneri dal 2005, sarebbe altresì opportuno acquisire dal Governo un aggiornamento sulla cadenza temporale degli oneri stessi, nonché sulla loro ripartizione nel triennio.

Il sottosegretario VIETTI conviene con l'esigenza di aggiornare la clausola finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1 e propone una sua riformulazione.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene infine di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri."».

*(3470) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FASOLINO (*FI*) illustra il disegno di legge in esame, osservando, per quanto di competenza, che, posto che l'articolo 5 dell'accordo oggetto del disegno di legge prevede la traduzione, a carico dello Stato di condanna, dei documenti relativi al trasferimento delle persone condannate nella lingua dello Stato di esecuzione, occorre acquisire conferma che a legislazione vigente sia già prevista la traduzione dei relativi atti ovvero che la copertura di cui all'articolo 3 del disegno di legge sia idonea a far fronte a tali spese, ancorché questo non sia precisato nella relativa relazione tecnica.

Il sottosegretario VIETTI conferma l'idoneità della copertura prevista dal provvedimento in esame a far fronte a tutti gli oneri derivanti della sua attuazione.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo.

*(3476) Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che restano da acquisire i chiarimenti del Governo alle osservazioni del relatore.

Dopo che il sottosegretario VIETTI si è riservato di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta, il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo in tal senso.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**69<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CANTONI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(3495) FASSONE.** – *Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente:* parere favorevole;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didonè e Polledri: parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(3616-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1<sup>o</sup> ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

**56<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FABBRI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didoné e Polledri: parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(3616-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 14,30*

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

- I. Discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente il 7 settembre 2005.
- II. Esame del seguente documento:
  - Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Michele Florino, in relazione al procedimento penale n. 52165/04 RGNR - n. 9846/05 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

- I. Verifica dei titoli di nomina a senatore a vita dell'onorevole Giorgio Napolitano.
  - II. Verifica dei titoli di nomina a senatore a vita dell'ingegnere Sergio Pininfarina.
-

**COMMISSIONI****2<sup>a</sup> (Giustizia)****e****Commissione speciale in materia di infanzia e di minori****RIUNITE***Mercoledì 23 novembre 2005, ore 20,45**IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (3503) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia (57).
- GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*sexies*, 600-*septies* del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (234).
- MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia (1029).
- TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia (1342).
- LONGHI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori (2495).
- ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano *Internet* (2683).
- NESSA. – Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori (2762).
- SCALERA. – Misure per la protezione dei minori in ambito *Internet* (3398).



## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione (2785).
- Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali (3373).
- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell'adozione internazionale di minori (3390).
- PERUZZOTTI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione (3480).

## III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni (3048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 14,30 e 20,30*

**IN SEDE REFERENTE**

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costitu-

zionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIOVANELLI ed altri.  
- Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. - Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. - Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. - Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

*(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)*

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno. (2633)
- Paolo DANIELI. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (3633) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespole; Nespole; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano,*

*Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Moliari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Sinscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Verneti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge).*

- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (1).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (117).
- PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore (290).
- BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati (337).
- EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (614).
- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1489).
- PEDRINI. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (1693).
- Paolo DANIELI. – Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1853).
- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).
- BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali (3378).

- SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali (3396)
- e delle petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti.

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 23 novembre 2005, ore 8,30 e 14,30

### IN SEDE REFERENTE

#### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (3247-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- FASSONE. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente (3495).
- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (3478).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (3538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione (1980).
- CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (2627).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione (3064).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (3567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa (1353).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *a*), e 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) e *r*), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (n. 559).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *d*) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 554).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 556).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *f*), e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 561).

III. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544).
  - Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *c*), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545).
  - Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*), numero 17), ed *i*), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546).
  - Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *e*), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547).
  - Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *g*), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 553).
- 

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (2607).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (3426) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000 (3212).

## III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 (3177).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004 (3401).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000 (3427) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003 (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003 (3474) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004 (3545) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).



*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549).
- 

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 15*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria (1100).
- LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (3340).
- Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (3476) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato RAMPONI. – Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie (3475) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 9 e 15*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera *d*) e 2, lettera *o*), della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548).
- Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*), numero 17), ed *i*), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546).
- Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544).
- Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *e*), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547).

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale (3465).
- MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace (3606).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale» (n. 560).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2006 (n. 558).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione di rappresentanti della Fondazione CENSIS.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 8,30 e 15*

*IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).
  - Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private (3415).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta (3518) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).
- FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).
- MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).
- CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato» (n. 562).

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003, concernente l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti ali-

mentari, della direttiva 2004/77/CE della Commissione, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio, e della direttiva 2005/26/CE della Commissione, che integra talune disposizioni della citata direttiva 2003/89/CE» (n. 563).

#### IN SEDE REFERENTE

##### I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'agriturismo (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi*).
- RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo (2801).
- e della petizione n. 1215 ad essi attinente.

##### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

##### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

##### IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 15*

***PROCEDURE INFORMATIVE***

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili: proposta di integrazione del programma dell'indagine; audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), della Unione italiana del lavoro (UIL), della Unione generale del lavoro (UGL), della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL).

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 15*

***PROCEDURE INFORMATIVE***

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nell'area del lago di Garda e nel bacino del Po: audizione dei Presidenti delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***

Proposta di indagine conoscitiva sull'assetto urbanistico delle periferie delle grandi città.

---

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 14*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didoné e Polledri*).
- 

## **COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 13,30*

Comunicazioni del Presidente.

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 15*

### *INDAGINE CONOSCITIVA*

Sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali:

- Esame del documento conclusivo.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 23 novembre 2005, ore 13,30*

Commissione plenaria:

- Audizione di Domenico Pinto, presidente del Consorzio Smaltimento R.S.U. Comuni Bacino Napoli 3.
-